

Capitolato Tecnico

Individuazione di un soggetto gestore del “Fondo FI”

ID 2980

Classificazione Consip: Ambito pubblico

Indice

DEFINIZIONI	4
1. OGGETTO DELL'APPALTO	8
2. QUADRO TECNICO-ISTITUZIONALE E CARATTERISTICHE MINIME DEL FONDO	
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	8
2.1 – Strutturazione e denominazione del Fondo	8
2.2 – Durata del Fondo	9
2.2.1 – Durata del contratto	9
2.3 – Società di Gestione del Fondo	9
2.4 – Depositario	10
2.5 – Forma, patrimonio, ammontare, classi di Quote e meccanismo di allocazione delle risorse	10
2.6 – Calcolo del valore della Quota	12
2.7 – Pubblicazione/comunicazione del valore unitario della Quota	12
2.8 – Valore nominale delle Quote	12
2.9 – Destinatari delle Quote (Investitori ammessi)	12
2.10 – Ammontare del Fondo e modifiche dell'ammontare	13
3. OGGETTO DEL SERVIZIO E REQUISITI TECNICI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE	13
3.1 – Scopo del Fondo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche	13
3.1.1 – Scopo del Fondo	13
3.1.2 – Oggetto dell'investimento	14
3.1.3 – Politiche di investimento	15
3.1.4 – Ricerca di co-investitori privati e pubblicità delle opportunità	16
3.1.5 – Profilo di rischio del Fondo	17
3.1.6 – Conflitti di interesse	18
3.1.7 – Liquidità (gestione di tesoreria)	18
3.1.8 – Ricorso all'indebitamento e leva finanziaria	18
3.1.9 – Perdita dei requisiti o non conformità di Imprese Target o Fondi Target	18
3.2 – Proventi della gestione, risultati della gestione e modalità di ripartizione	18
3.2.1 – Criteri per la determinazione dei proventi	19
3.2.2 – Accumulazione e distribuzione dei proventi	19
3.2.3 – Modalità di ripartizione	19
3.2.4 – Rimborsi parziali pro quota	19
3.3 – Regime delle spese	20

3.3.1 – Oneri a carico del Fondo e criteri di imputazione delle spese	20
3.3.2 – Commissione di gestione, commissione di performance e criteri di sostenibilità economica	20
3.3.3 – Spese non imputabili al Fondo	22
3.3.4 – Oneri e rimborsi spese a carico dei singoli Partecipanti	22
4. REQUISITI ORGANIZZATIVI, OPERATIVI E DI GOVERNANCE DELL’AFFIDATARIO	22
4.1 – Organi del Fondo e sistema di governance	22
4.2 – Advisory Board	23
4.3 – Assemblea degli Investitori	25
4.4 – Periodo di sottoscrizione, Closing, richiami di capitale e gestione delle Tranche di Dotazione	26
4.5 – Inadempimento dei Partecipanti	27
4.6 – Modello organizzativo, team dedicato e risorse coinvolte	27
4.7 – Key Person, Situazioni di Blocco, misure straordinarie e sostituzione della SGR	28
4.8 – Risorsa della SGR a supporto della Segreteria del Comitato Tecnico Strategico	30
4.9 – Criteri, fasi e governance del processo di investimento	31
4.10 – Limiti di investimento, coerenza con il mercato, divieti e criteri di diversificazione	33
4.11 – Investimenti di follow-on e interventi di supporto al portafoglio	33
4.12 – Trasferimento delle Quote	34
4.13 – Modifiche del Regolamento e side letter	34
4.14 – Principi ESG, trasparenza, monitoraggio del portafoglio e gestione del rischio	35
4.15 – Rendicontazione, Piano Previsionale Annuale, reporting periodico e informativa agli organi di governance	36
4.16 – Gestione amministrativa, compliance e controlli interni	37
4.17 – Liquidazione del Fondo e criteri di distribuzione finale	38
4.18 – Coordinamento dei principi di distribuzione	38
4.19 – Legge applicabile e foro competente	39
5. DOCUMENTAZIONE MINIMA RICHIESTA ALL’AFFIDATARIO E ALLEGATI TECNICI	39

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato Tecnico, i termini di seguito indicati, ove utilizzati con lettera maiuscola, hanno il significato loro attribuito nel presente articolo, restando ferme le ulteriori definizioni e specificazioni contenute nel corpo del documento e nei relativi allegati tecnici.

Abort Cost: i costi documentati, congrui e strettamente riferibili al Fondo, sostenuti per attività istruttorie, valutative, negoziali, di due diligence o strutturazione relative a operazioni di investimento o disinvestimento avviate ma non perfezionate. Tali costi sono imputabili al Fondo se previsti dal Regolamento, non ricompresi nella commissione di gestione e rendicontati secondo criteri di pertinenza, tracciabilità e trasparenza, nei limiti di quanto rappresentato nel Business Plan e nel Piano Previsionale Annuale.

Advisory Board: l'organo consultivo del Fondo, nominato secondo quanto previsto dal Regolamento, con funzioni di presidio su materie rilevanti, conflitti di interesse, operazioni riservate e ulteriori profili ad esso demandati.

Assemblea degli Investitori: l'organo collegiale dei Partecipanti al Fondo competente a deliberare sulle materie ad essa riservate dal Regolamento del Fondo e dalla normativa applicabile.

Business Plan del Fondo (di seguito anche **Business Plan**): il documento programmatico che sarà approvato dalla SGR all'avvio dell'operatività del Fondo e periodicamente aggiornato, contenente almeno gli obiettivi strategici, le linee di investimento, la ripartizione attesa tra operatività diretta e indiretta, i fabbisogni di cassa, le ipotesi di *deployment*, i piani previsionali, le assunzioni economico-finanziarie, i principali KPI di monitoraggio e gli indirizzi attuativi coerenti con il presente Capitolato Tecnico, con il Decreto Attuativo, con il Regolamento e con gli indirizzi del CTS. Il Business Plan costituirà il quadro programmatico di riferimento per l'attuazione, il monitoraggio e l'aggiornamento operativo della gestione del Fondo.

Closing: la data in cui si perfeziona la sottoscrizione delle Quote da parte di uno o più Partecipanti e si consolidano i relativi impegni di capitale ai fini dell'operatività del Fondo.

Comitato Investimenti: l'organo interno della SGR competente ad approvare o formulare proposte sugli investimenti, i disinvestimenti e le principali operazioni sul portafoglio, secondo le deleghe e le procedure interne della SGR.

Comitato Tecnico Strategico (di seguito anche **CTS**): l'organo istituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 25 febbraio 2025, cui competono, con prevalenza funzionale rispetto a ogni altro

organo o presidio del Fondo, le funzioni di indirizzo strategico, monitoraggio e supervisione dell'attuazione del FNMI e dei relativi veicoli di investimento, nei limiti delle funzioni di indirizzo strategico, monitoraggio e supervisione attribuite dal Decreto Attuativo e secondo le modalità ivi previste.

Decreto Attuativo: il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 25 febbraio 2025, recante la disciplina del FNMI.

Depositario: il soggetto incaricato delle funzioni di Depositario del Fondo ai sensi del TUF e della normativa di vigilanza applicabile, al quale il Gestore affida i beni del Fondo e che agisce in modo indipendente e nell'interesse dei Partecipanti.

FIA: fondo di investimento alternativo ai sensi della normativa nazionale ed europea applicabile.

Fondo Nazionale del Made in Italy (di seguito anche **FNMI**): il fondo istituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disciplinato dal Decreto Attuativo, finalizzato al sostegno della crescita, del rafforzamento patrimoniale, della competitività e del rilancio delle filiere strategiche nazionali e delle imprese di eccellenza del Made in Italy. Il Fondo FI costituisce uno dei veicoli di investimento del FNMI, disciplinato dal Capo IV del Decreto Attuativo e oggetto del presente Capitolato Tecnico.

Fondo FI (di seguito anche **Fondo**): il FIA di tipo chiuso denominato "**Fondo Imprese**", veicolo di investimento del FNMI, dedicato agli interventi in fondi di *private equity* e, nei limiti consentiti, in strumenti di capitale di rischio a sostegno della crescita e del rafforzamento delle filiere strategiche nazionali, ai sensi del Capo IV del Decreto Attuativo.

Fondi di Terzo Livello: fondi o altri veicoli che investono prevalentemente in quote o partecipazioni di ulteriori fondi, diversi dai Fondi Target nei quali il Fondo investe direttamente. Tali strutture non costituiscono destinatari ammissibili dell'investimento del Fondo, salvo che rappresentino il veicolo attraverso cui realizzare un investimento in una singola Impresa Target Ammissibile, ferma l'esclusione di duplicazioni commissionali e il rispetto dei presidi di trasparenza, tracciabilità e controllo previsti dal presente Capitolato Tecnico, dal Regolamento del Fondo e dalla normativa applicabile. Resta altresì salva la possibilità di investire la liquidità del Fondo in fondi monetari o strumenti equivalenti consentiti dalla normativa applicabile e dalle policy interne della SGR.

Fondi Target Diretti: i fondi di *private equity* gestiti dalla SGR, aventi una politica di investimento coerente con il Decreto Attuativo, con il presente Capitolato Tecnico e con il Regolamento del Fondo, nei quali il Fondo può investire o co-investire direttamente nel rispetto dei limiti e dei presidi previsti dalla normativa applicabile.

Fondi Target Indiretti: i fondi di *private equity* gestiti da gestori terzi dell'Unione europea, nei quali il Fondo può investire nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Attuativo, dal presente Capitolato Tecnico e dal Regolamento del Fondo.

Gestore (di seguito anche **SGR**): la società di gestione del risparmio incaricata di gestire il Fondo.

Imprese Target Ammissibili: le imprese aventi i requisiti di ammissibilità previsti dal Decreto Attuativo, dal presente Capitolato Tecnico e dal Regolamento del Fondo, aventi sede legale in Italia e operanti nei settori e filiere strategiche rilevanti, nonché, le imprese non italiane che presentino però impatti diretti, concreti e documentabili sulle filiere strategiche italiane, sulla resilienza delle catene di approvvigionamento, sulla sicurezza economica o sul rafforzamento competitivo del sistema produttivo nazionale.

Investimenti Diretti: investimenti effettuati dal Fondo direttamente nel capitale o in strumenti finanziari partecipativi di Imprese Target Ammissibili.

Investimenti Indiretti: investimenti effettuati dal Fondo in quote o azioni di Fondi Target Diretti o Fondi Target Indiretti di *private equity*.

Investitore Inadempiente: il partecipante che non adempia, in tutto o in parte, agli obblighi di versamento previsti dal Regolamento del Fondo entro i termini stabiliti nella richiesta di richiamo.

Key Person: la risorsa senior del team dedicato al Fondo individuata dalla SGR quale figura essenziale per il presidio dell'operatività del Fondo FI, la cui indisponibilità o sostituzione può determinare l'attivazione delle procedure previste dal presente Capitolato Tecnico e dal Regolamento del Fondo.

MEF: il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

MIMIT: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Memorandum of Understanding (MoU): accordo quadro o intesa preliminare, di norma non vincolante salvo quanto espressamente previsto, volto a definire principi, obiettivi, ambiti di collaborazione o possibili linee di azione tra due o più soggetti.

NAV: il valore complessivo netto del Fondo, determinato secondo i criteri di valutazione previsti dal Regolamento del Fondo, dal presente Capitolato Tecnico e dalla normativa applicabile.

Offtake Agreement: accordo industriale, commerciale o di approvvigionamento, di regola di medio-lungo termine, volto a disciplinare l'acquisto, il ritiro, la fornitura o l'assorbimento di beni, prodotti o materie prime da parte di uno o più soggetti, rilevante ai fini della valutazione della sostenibilità industriale e della stabilità economica di un investimento, ove coerente con la natura dell'operazione e con il settore di riferimento.

Periodo di Investimento: il periodo nel quale la SGR può effettuare nuovi investimenti, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo e dal presente Capitolato Tecnico.

Piano Previsionale Annuale del Fondo (di seguito anche **Piano Previsionale Annuale**): il documento predisposto dalla SGR con cadenza almeno annuale, contenente l'aggiornamento delle previsioni di investimento, disinvestimento, impiego delle risorse, fabbisogni di liquidità, costi, ricavi attesi e principali obiettivi operativi del Fondo.

Quota: la quota di partecipazione al Fondo sottoscritta dai Partecipanti.

Regolamento del Fondo (di seguito anche **Regolamento**): il regolamento di gestione del Fondo che sarà predisposto dalla SGR in conformità al presente Capitolato Tecnico, al Decreto Attuativo e alla normativa vigente applicabile ai FIA, recante la disciplina regolamentare del funzionamento del Fondo, dei diritti e degli obblighi dei Partecipanti, dell'assetto di governance, delle modalità di investimento e disinvestimento, della valorizzazione, della distribuzione dei proventi, della liquidazione e degli ulteriori profili rilevanti. Nella fase di affidamento e sino all'approvazione del Regolamento da parte del CTS, resta ferma la prevalenza del presente Capitolato Tecnico per i profili da esso disciplinati. A seguito di tale approvazione, il Regolamento costituirà la fonte regolamentare primaria di riferimento del funzionamento del Fondo.

Tranche di Dotazione: ciascuna porzione delle risorse destinate al Fondo e resa disponibile in momenti successivi, in coerenza con il Decreto Attuativo, con le deliberazioni del CTS e con il livello di effettivo impiego delle risorse già allocate.

TUF: Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, in forma organica, l'affidamento del servizio di strutturazione, gestione, amministrazione, investimento, disinvestimento, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Fondo FI, quale veicolo di investimento del Fondo Nazionale del Made in Italy. Il documento definisce le finalità dell'iniziativa, le caratteristiche minime del Fondo, i requisiti tecnici e organizzativi richiesti all'affidatario, i presidi di governance, i criteri di investimento e disinvestimento, gli obblighi di reporting, il regime delle spese, i principali limiti operativi e la documentazione minima che dovrà essere predisposta dall'aggiudicatario. Le previsioni di dettaglio contenute nel presente documento devono intendersi, ai fini della procedura di affidamento, come requisiti minimi, contenuti tecnici vincolanti, standard prestazionali e schemi di riferimento che l'affidatario è tenuto a recepire nel Regolamento e nella restante documentazione istitutiva, contrattuale e operativa del Fondo, in coerenza con la normativa applicabile, con il Decreto Attuativo e con gli indirizzi della stazione appaltante e dei soggetti istituzionali competenti. Nella fase di affidamento e sino all'approvazione del Regolamento da parte del CTS, resta ferma la prevalenza del presente Capitolato Tecnico per i profili da esso disciplinati. A seguito di tale approvazione, il Regolamento costituirà la fonte regolamentare primaria di riferimento del funzionamento del Fondo.

2. QUADRO TECNICO-ISTITUZIONALE E CARATTERISTICHE MINIME DEL FONDO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1 – Strutturazione e denominazione del Fondo

Il servizio comprende la strutturazione e la gestione, quale esito dell'affidamento, di un fondo di investimento alternativo di tipo chiuso denominato "Fondo Imprese", in forma abbreviata "Fondo FI" (il "Fondo"), da parte di una società di gestione del risparmio autorizzata ai sensi della normativa vigente.

Il Fondo costituisce uno dei veicoli di investimento del Fondo Nazionale del Made in Italy, istituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, come attuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 25 febbraio 2025. Il predetto Decreto determina la dotazione finanziaria iniziale del Fondo Nazionale del Made in Italy in euro 900 milioni; nell'ambito di tale cornice, il Fondo FI assume quale dotazione pubblica di riferimento l'importo di euro 600 milioni. La relativa operatività si svolge nel rispetto delle disposizioni del TUF, della normativa secondaria applicabile ai FIA chiusi, nonché delle specifiche disposizioni del Decreto Attuativo relative al Fondo FI.

Il Fondo è configurato come patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR, del Depositario e dei Partecipanti, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla SGR.

2.2 – Durata del Fondo

La durata attesa del Fondo è pari a quindici anni. La decorrenza della durata sarà definita nel Regolamento e nella documentazione di sottoscrizione e di Closing, in coerenza con il Decreto Attuativo. In ogni caso, la durata decorre secondo il criterio ivi previsto, anche con riferimento alla data di istituzione del Fondo o alla data del primo Closing. Il Business Plan dà evidenza della relativa impostazione temporale ai fini della programmazione operativa e dei flussi previsionali. La durata del Fondo comprende il Periodo di Investimento, la fase di monitoraggio e valorizzazione del portafoglio, la fase di disinvestimento e la fase di liquidazione.

Il Periodo di Investimento ha durata iniziale di cinque anni dalla data del primo Closing, come definito al successivo paragrafo 4.4 e nelle Definizioni, salvo proroga deliberata nell'interesse del Fondo e nel rispetto dei pareri, dei nulla osta o delle autorizzazioni eventualmente richiesti dal presente Capitolato Tecnico e dalla documentazione del Fondo. Decorso tale periodo, il Fondo non effettua, di regola, nuovi investimenti, fatta eccezione per gli investimenti di follow-on, per gli interventi necessari alla tutela del valore delle partecipazioni già detenute, per il completamento di operazioni già deliberate o per le ulteriori ipotesi espressamente previste dalla documentazione del Fondo in coerenza con il presente Capitolato Tecnico.

Il Regolamento del Fondo potrà prevedere, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, la possibilità di estendere la durata del Fondo esclusivamente per il tempo strettamente necessario al completamento ordinato delle attività di disinvestimento, valorizzazione e liquidazione del portafoglio, alla definizione di contenziosi, passività potenziali o operazioni straordinarie ancora in corso, nonché alla tutela del valore degli investimenti. Tali estensioni non potranno in ogni caso determinare il superamento della durata massima complessiva del Fondo prevista dalla normativa applicabile e dovranno essere deliberate secondo i presidi di governance previsti dal Regolamento del Fondo, con preventiva informativa ai Partecipanti, all'Advisory Board e ai soggetti istituzionali competenti.

2.2.1 – Durata del contratto

Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 mesi decorrenti dalla data del primo Closing, successivo alla formale adozione del Regolamento di gestione del Fondo FI, che determinerà l'effettiva operatività del Fondo stesso.

Resta fermo che la durata del contratto di affidamento si distingue dalla durata del Fondo e dal Periodo di Investimento, che restano disciplinati dal presente Capitolato Tecnico, dal Regolamento del Fondo e dal Decreto Attuativo.

2.3 – Società di Gestione del Fondo

All'esito della procedura, la SGR selezionata svolgerà tutte le attività di strutturazione, amministrazione, investimento, disinvestimento, monitoraggio, rendicontazione e controllo del

Fondo, nel rispetto della normativa applicabile e del presente Capitolato Tecnico. La denominazione definitiva della SGR, la sede, gli estremi autorizzativi e gli altri dati identificativi saranno indicati nella documentazione del Fondo e nella documentazione contrattuale predisposta a valle dell'aggiudicazione.

La gestione si svolge in autonomia esclusivamente nell'ambito e nel rispetto del presente Capitolato Tecnico, della normativa applicabile, degli indirizzi strategici formulati dal CTS e delle condizioni stabilite nel Decreto Attuativo per i veicoli del Fondo Nazionale del Made in Italy. Le attribuzioni del CTS, nelle materie di indirizzo strategico, monitoraggio e supervisione, prevalgono funzionalmente su ogni altro organo o presidio del Fondo nei limiti delle funzioni di indirizzo strategico, monitoraggio e supervisione attribuite dal Decreto Attuativo; conseguentemente, l'attività gestoria, organizzativa e informativa è adeguata alle determinazioni, agli indirizzi e alle richieste del CTS nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dal presente Capitolato Tecnico. Gli investimenti sono effettuati a condizioni di mercato, secondo criteri di sana e prudente gestione e nel rispetto dei limiti di concentrazione, addizionalità e trasparenza previsti per il Fondo FI.

2.4 – Depositario

Le funzioni di Depositario del Fondo sono svolte da un soggetto in possesso dei requisiti di legge, nominato secondo la normativa applicabile ai FIA. Il Depositario esercita i compiti di custodia, verifica della proprietà, controllo di legittimità e vigilanza sui flussi di cassa del Fondo previsti dalla disciplina applicabile.

I rapporti tra la SGR e il Depositario sono disciplinati mediante apposita convenzione, che regola, tra l'altro, i flussi informativi, le attività di controllo, le procedure di riconciliazione e gli obblighi reciproci in materia di continuità operativa.

2.5 – Forma, patrimonio, ammontare, classi di Quote e meccanismo di allocazione delle risorse

Il Fondo è istituito in forma chiusa. Il patrimonio del Fondo è costituito dai conferimenti effettuati dai Partecipanti, dalle somme successivamente richiamate, dalle attività acquisite nell'ambito della gestione, dai proventi maturati, dalle disponibilità liquide e da ogni altro bene o diritto di pertinenza del Fondo.

Il Fondo è strutturato assumendo quale dotazione pubblica di riferimento l'importo di euro 600 milioni come indicato al precedente paragrafo 2.1. Le relative risorse potranno essere rese disponibili mediante una o più *Tranche di Dotazione* secondo quanto previsto dal Decreto Attuativo, dal Business Plan, dal Piano Previsionale Annuale e dalle determinazioni dei soggetti competenti. L'avvio dell'operatività del Fondo potrà avvenire anche mediante una prima allocazione parziale.

La ripartizione delle risorse tra operatività diretta e operatività indiretta sarà definita nel Business Plan e aggiornata in funzione delle deliberazioni del CTS, che prevalgono, per i profili di indirizzo strategico e di supervisione, sulle determinazioni degli altri organi o presidi del Fondo. Tale

ripartizione resterà coerente con l'andamento della *pipeline*, con il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, con la capacità di attivare co-investitori privati e con l'ulteriore disponibilità di risorse.

L'attivazione delle Tranche di Dotazione successive avverrà secondo criteri di prudenza, trasparenza, coerenza con il Business Plan vigente ed effettivo impiego delle risorse già assegnate. A tal fine, nei flussi informativi verso gli organi competenti si darà conto del grado di utilizzo delle risorse già attribuite, degli eventuali scostamenti rispetto al Business Plan, della pipeline di investimenti, del fabbisogno di cassa prospettico e degli effetti attesi dell'ulteriore allocazione. La richiesta di nuove Tranche di Dotazione potrà essere subordinata al raggiungimento di soglie minime di impiego delle risorse già disponibili, nonché alla coerenza tra l'ulteriore allocazione richiesta, il quadro programmatico del Fondo, il Piano Previsionale Annuale e l'evoluzione effettiva del portafoglio. Il Regolamento disciplinerà i diritti patrimoniali e amministrativi connessi alle Quote. Il Fondo è strutturato in modo da assicurare, sin dall'avvio dell'operatività e per l'intera sua durata, l'apporto di capitali privati addizionali rispetto alla dotazione pubblica, anche mediante sottoscrizione di Quote, *Closing* successivi, co-investimenti o altri meccanismi di apporto ammessi dal presente Capitolato Tecnico. L'eventuale articolazione in classi di Quote è ammessa esclusivamente ove funzionale a disciplinare, in modo trasparente e predeterminato, la compresenza di capitale pubblico e capitale privato, nel rispetto del Decreto Attuativo, del principio di parità di trattamento all'interno della medesima categoria e dell'assetto di governance del Fondo. Il Regolamento dovrà inoltre assicurare la centralità della posizione dell'investitore pubblico di riferimento, in coerenza con la funzione pubblica della dotazione conferita, e disciplinare in modo ordinato l'eventuale articolazione in classi di Quote, ivi inclusi i profili relativi alla struttura commissionale, ai diritti amministrativi, ai flussi informativi aggiuntivi e alle modalità di partecipazione agli organi consultivi del Fondo.

Il Regolamento dovrà prevedere che il soggetto pubblico che sottoscrive, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale del Made in Italy, la dotazione pubblica di riferimento del Fondo assuma la qualifica di investitore pubblico di riferimento e di Primo Investitore Istituzionale, con i diritti informativi, patrimoniali, amministrativi e di governance coerenti con la natura pubblica delle risorse investite e con l'assetto di funzionamento del Fondo.

In ragione di tale qualifica, il MEF esercita i diritti amministrativi, informativi e di governance previsti dal presente Capitolato Tecnico e dal Regolamento del Fondo, ivi inclusi i diritti di designazione di parte dei componenti dell'Advisory Board e di osservatori nel Comitato Investimenti del Fondo nei termini indicati al Capitolo 4 del presente Capitolato Tecnico.

Il Regolamento dovrà disciplinare l'eventuale articolazione in classi di Quote in modo trasparente e predeterminato, tenendo conto della possibile compresenza di una classe riferibile all'investitore pubblico di riferimento e di una o più classi destinate agli ulteriori investitori professionali, anche al fine di regolare in modo ordinato la struttura commissionale, i diritti amministrativi, i flussi informativi addizionali e le modalità di partecipazione agli organi consultivi del Fondo.

L'eventuale articolazione in classi di Quote, inclusa la previsione di diritti economici, amministrativi, commissioni, meccanismi incentivanti o regimi informativi differenziati a favore di investitori diversi

dal MEF, non potrà in alcun caso determinare maggiori oneri, effetti economici sfavorevoli o impatti diretti o indiretti a carico del MEF o delle Quote ad esso riservate.

2.6 – Calcolo del valore della Quota

Il valore complessivo netto del Fondo sarà determinato con cadenza almeno semestrale, e comunque ogniqualvolta sia richiesto dalla normativa applicabile, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel Regolamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza e alle migliori prassi di mercato per FIA chiusi.

Le attività del Fondo saranno valutate secondo criteri coerenti con la loro natura, tenendo conto, per gli investimenti illiquidi, del *fair value*, delle metodologie internazionalmente riconosciute, delle evidenze di mercato disponibili, della performance economico-finanziaria delle società partecipate e di ogni altro elemento rilevante ai fini della determinazione di un valore equo e prudente.

Il valore unitario delle Quote sarà determinato dividendo il NAV del Fondo per il numero delle Quote in circolazione. Ai Partecipanti saranno messi a disposizione, nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato Tecnico e dal Regolamento, il valore unitario delle Quote e le principali informazioni di sintesi sui criteri di valorizzazione adottati.

2.7 – Pubblicazione/comunicazione del valore unitario della Quota

La comunicazione ai Partecipanti del valore unitario delle Quote avverrà con cadenza almeno semestrale e, comunque, in occasione della predisposizione delle relazioni periodiche. La comunicazione avverrà mediante invio tramite PEC o domicilio digitale e/o mediante messa a disposizione in area riservata, nel rispetto della normativa applicabile e dei presidi di riservatezza. In presenza di eventi eccezionali e imprevedibili che rendano temporaneamente non possibile la comunicazione nei tempi ordinari, ne sarà data evidenza motivata ai Partecipanti e agli organi di governance.

2.8 – Valore nominale delle Quote

Il Regolamento dovrà indicare il valore nominale unitario di ciascuna Quota, salvo diversa definizione compatibile con il presente Capitolato Tecnico e con la normativa applicabile. Le Quote non dovranno essere frazionabili, salvo diversa previsione tecnica connessa al regime di dematerializzazione o al certificato cumulativo. L'ammontare minimo di sottoscrizione dovrà essere pari ad almeno n. 1 Quota, fermo restando il rispetto di eventuali soglie minime per investitori diversi dal MEF previste dalla normativa applicabile ai FIA riservati.

2.9 – Destinatari delle Quote (Investitori ammessi)

La partecipazione al Fondo dovrà essere riservata al MEF, in qualità di investitore pubblico di riferimento e di Primo Investitore Istituzionale, e agli ulteriori investitori professionali o qualificati, anche privati, ammessi dalla normativa applicabile ai FIA riservati, la cui partecipazione risulti coerente con la finalità del Fondo di attivare capitali privati addizionali. In conformità all'art. 4 della

legge 27 dicembre 2023, n. 206, e al Decreto Attuativo del 25 febbraio 2025, il Regolamento dovrà disciplinare la struttura delle sottoscrizioni, delle Quote e degli eventuali Closing successivi in modo da assicurare l'apporto di risorse da parte di soggetti privati non appartenenti al perimetro delle pubbliche amministrazioni per un ammontare almeno pari alla dotazione pubblica iniziale di riferimento con riguardo alle operazioni di investimento del Fondo FI, nel rispetto del principio per cui l'intervento del Fondo non supera ordinariamente il cinquanta per cento dell'investimento complessivo di private equity riferibile alla singola operazione e, comunque, non eccede l'ammontare impegnato dai co-investitori privati partecipanti alla medesima operazione, salvo quanto diversamente consentito dalla normativa applicabile o dal Decreto Attuativo. La struttura delle sottoscrizioni, delle Quote e degli eventuali *Closing* successivi dovrà pertanto essere configurata in modo idoneo a favorire e ordinare l'effettivo apporto di investitori privati, nel rispetto del Decreto Attuativo, della natura del Fondo e dei relativi presidi di governance. Dovranno restare ferme le verifiche KYC e AML e la facoltà della SGR di rifiutare sottoscrizioni non conformi ai requisiti soggettivi, alle soglie minime e alle proprie policy di conformità.

Il Regolamento dovrà inoltre assicurare, nella disciplina delle sottoscrizioni, delle Quote e degli eventuali *Closing* successivi, la centralità della posizione dell'investitore pubblico di riferimento in coerenza con la funzione pubblica della dotazione conferita.

2.10 – Ammontare del Fondo e modifiche dell'ammontare

L'ammontare complessivo del Fondo è determinato dagli impegni sottoscritti dai Partecipanti nei limiti e secondo le modalità previste dal Decreto Attuativo, dal presente Capitolato Tecnico, dal Business Plan e dalla documentazione contrattuale applicabile. Il Regolamento disciplinerà le modalità di eventuale incremento dell'ammontare del Fondo mediante ulteriori sottoscrizioni, *Closing* successivi o altri meccanismi di apporto di capitale coerenti con il presente Capitolato Tecnico, assicurando in ogni caso il rispetto della disciplina del Fondo, della finalità di mobilitazione di capitali privati addizionali e dei relativi presidi di governance.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO E REQUISITI TECNICI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE

3.1 – Scopo del Fondo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

3.1.1 – Scopo del Fondo

L'affidatario dovrà strutturare e gestire il Fondo in modo da sostenere, secondo logiche di mercato e con orizzonte di medio-lungo periodo, la crescita, il rafforzamento patrimoniale, la competitività e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche con riguardo al potenziamento dell'accesso alle materie prime critiche, in coerenza con le finalità del Fondo Nazionale del Made in Italy.

L'attività del Fondo è orientata al perseguimento di un adeguato rendimento del capitale investito, compatibilmente con la natura degli obiettivi pubblici sottostanti, e si ispira ai principi di addizionalità, selettività, sostenibilità economico-finanziaria, trasparenza, neutralità concorrenziale e conformità alla disciplina in materia di aiuti di Stato richiamata dal Decreto Attuativo.

Lo scopo del Fondo è perseguito altresì in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale in materia di resilienza delle filiere strategiche, sicurezza degli approvvigionamenti e valorizzazione delle materie prime critiche, ivi incluso il Regolamento (UE) 2024/1252 (Critical Raw Materials Act) e la relativa disciplina nazionale di attuazione, con riguardo alle attività di estrazione, lavorazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo, riuso e distribuzione delle materie prime critiche, nonché alle ulteriori catene del valore e filiere industriali strategiche rilevanti per la competitività, la sicurezza economica e l'autonomia strategica del Paese.

In sede di prima applicazione, rientrano in tale perimetro i seguenti settori produttivi strategici e prioritari e le relative filiere strategiche dell'economia italiana in cui sono utilizzate le materie prime critiche (secondo la classificazione NACE):

- fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a. (C28);
- fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (C25);
- fabbricazione di autoveicoli, rimorchi, semirimorchi e di altri mezzi di trasporto (C29_C30);
- fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (C22);
- fabbricazione di apparecchiature elettriche (C27);
- fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (C23);
- fabbricazione di prodotti chimici (C20);
- fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (C26);
- fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (C21);
- metallurgia (fabbricazione di metalli di base) (C24);
- fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (C19).

Resta ferma la possibilità di ricomprendere ulteriori filiere strategiche e di eccellenza dell'industria italiana, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale e con gli atti applicabili al Fondo.

3.1.2 – Oggetto dell'investimento

L'affidatario dovrà realizzare, nei limiti e secondo i criteri previsti dal Decreto Attuativo e dal presente Capitolato Tecnico, sia investimenti diretti nelle Imprese Target Ammissibili, sia investimenti indiretti in fondi di private equity coerenti con gli obiettivi del Fondo FI. Le due direttrici di investimento sono tra loro complementari e concorrono congiuntamente al perseguimento delle finalità del Fondo, secondo una logica di flessibilità operativa, addizionalità e presidio del rischio.

Il Fondo può effettuare Investimenti Diretti mediante operazioni di *buy-out*, acquisizioni di partecipazioni di maggioranza o di minoranza qualificata, aumenti di capitale, sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, finanziamenti soci ove consentiti, strumenti convertibili o altre forme tecniche di intervento equivalenti, purché tali strumenti siano utilizzati in via strumentale al

perseguimento delle finalità del Fondo e risultino coerenti con la strategia di sviluppo, crescita, internazionalizzazione, rafforzamento patrimoniale, consolidamento orizzontale e integrazione verticale delle imprese target, nonché con la normativa applicabile e con condizioni di mercato. Le forme tecniche dell'intervento non costituiscono finalità autonome dell'azione del Fondo, ma modalità attuative delle sue finalità industriali e di investimento.

Gli Investimenti Indiretti sono effettuati in Fondi Target Diretti e in Fondi Target Indiretti di *private equity*, italiani o dell'Unione europea, gestiti da operatori dotati di adeguata competenza, *track record*, struttura organizzativa e presidi di governance. I Fondi Target Diretti dovranno avere una politica di investimento coerente con il Decreto Attuativo, con il presente Capitolato Tecnico e con il Regolamento del Fondo, e potranno essere investiti o co-investiti direttamente dal Fondo nel rispetto dei limiti e dei presidi previsti dalla normativa applicabile. Non sono ammessi investimenti in Fondi di Terzo Livello né in fondi o veicoli che investano prevalentemente in altri fondi, né in strutture che, pur non qualificandosi formalmente come tali, determinino una sostanziale ulteriore interposizione di veicoli, una perdita di trasparenza sulle imprese target finali o un indebolimento del presidio ex ante sugli impieghi coerenti con la missione del Fondo FI, salvo che tali fondi o veicoli rappresentino lo strumento attraverso cui realizzare un investimento in una singola Impresa Target Ammissibile, ferma l'esclusione di duplicazioni commissionali e il rispetto dei presidi di trasparenza, tracciabilità e controllo previsti dal presente Capitolato Tecnico, dal Regolamento del Fondo e dalla normativa applicabile. Resta altresì salva la possibilità di investire la liquidità del Fondo in fondi monetari o strumenti equivalenti consentiti dalla normativa applicabile e dalle policy interne della SGR.

Per gli Investimenti Indiretti, la documentazione regolamentare del Fondo Target contiene vincoli sufficientemente chiari e puntuali in relazione alla politica di investimento, ai limiti operativi, alle imprese target ammissibili, ai criteri di selezione, ai diritti di informativa, ai presidi di controllo *ex ante* ed *ex post* e ai meccanismi di intervento in caso di deviazione dalla strategia concordata.

3.1.3 – Politiche di investimento

La politica di investimento è orientata a sostenere, con logiche di mercato, imprese e filiere strategiche nazionali e di eccellenza dell'industria italiana, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale e con le priorità individuate dal Decreto Attuativo e dalle deliberazioni del CTS.

Sono considerate ammissibili agli interventi del Fondo le imprese costituite in forma di società di capitali, incluse le cooperative e le società eventualmente quotate, aventi sede legale in Italia, operanti nei settori e nelle filiere strategiche rilevanti e non appartenenti ai settori bancario, finanziario o assicurativo, salvo quanto consentito dalla normativa applicabile e purché tali soggetti non costituiscano il destinatario sostanziale dell'investimento. Possono altresì essere considerate ammissibili anche imprese non italiane purché presentino impatti diretti, concreti e documentabili sulle filiere strategiche italiane, sulla resilienza delle catene di approvvigionamento, sulla sicurezza economica o sul rafforzamento competitivo del sistema produttivo nazionale, purché la relativa

ammissibilità sia specificamente motivata nell'istruttoria di investimento, coerente con gli indirizzi del CTS e compatibile con la finalità pubblica del Fondo FI.

Le Imprese Target Ammissibili devono essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese o in un registro equivalente ove applicabile, non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, né essere assoggettate a procedure concorsuali, procedure di insolvenza o situazioni equivalenti secondo la normativa applicabile. L'affidatario dovrà inoltre assicurare, prima dell'investimento e per tutta la durata della partecipazione, lo svolgimento delle verifiche KYC, AML/CFT, reputazionali, sanzionatorie e di conformità richieste dalla normativa applicabile, dal Decreto Attuativo, dal presente Capitolato Tecnico, dal Regolamento del Fondo e dalle procedure interne della SGR.

L'affidatario dovrà selezionare le opportunità di investimento sulla base di criteri che includono, tra l'altro: coerenza strategica e settoriale; addizionalità dell'intervento; presenza o concreta attivabilità di co-investitori privati; qualità del management o del team di gestione; solidità industriale e finanziaria; sostenibilità economica dell'operazione; potenziale di creazione di valore; impatto sulla filiera di riferimento; sostenibilità e coerenza con i principi ESG; presidio dei rischi legali, fiscali, reputazionali e operativi; chiarezza delle possibili strategie di uscita. Nell'ambito della valutazione delle opportunità, l'affidatario può attribuire particolare rilievo, ove coerente con la natura dell'operazione e con il settore di riferimento, alla presenza o alla concreta prospettiva di accordi industriali, commerciali o di approvvigionamento di medio-lungo termine, inclusi eventuali *offtake agreements*, idonei a rafforzare la sostenibilità industriale e la stabilità economica dell'investimento. L'affidatario dovrà perseguire una politica di investimento che assicuri un equilibrio tra operazioni dirette e indirette, tenendo conto della diversa natura delle opportunità, della pipeline disponibile, del profilo di rischio-rendimento, del grado di maturità delle iniziative, della capacità di attivare capitali privati e dell'effettiva funzionalità dell'operazione rispetto agli obiettivi del Fondo.

Nel caso di Investimenti Indiretti, la valutazione iniziale può essere prevalentemente qualitativa, atteso che il Fondo Target può trovarsi in fase di raccolta e non avere ancora un portafoglio investito. In tali casi, la valutazione si fonda, tra l'altro, sul *track record*, sul team, sulla strategia, sulla governance, sul modello di *sourcing*, sul sistema di controllo del rischio, sulla documentazione regolamentare e sulla capacità di attrarre ulteriori investitori, fermo restando che il Fondo Target deve essere vincolato *ex ante* da una politica di investimento sufficientemente definita e da adeguati presidi informativi e di monitoraggio idonei a preservare la coerenza degli impieghi con la missione del Fondo FI.

3.1.4 – Ricerca di co-investitori privati e pubblicità delle opportunità

La ricerca attiva di co-investitori privati, sia a livello del Fondo sia a livello delle singole operazioni o dei Fondi Target, costituisce parte integrante del servizio, in coerenza con la finalità del Fondo di attivare capitali privati addizionali e di promuovere un effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche impiegate. A tal fine, sono adottati strumenti di *scouting*, promozione e apertura al mercato idonei ad assicurare, nei limiti compatibili con la riservatezza commerciale e con il buon esito delle operazioni, un adeguato livello di pubblicità sia delle opportunità di investimento sia delle opportunità di co-

investimento. Possono essere utilizzati avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, comunicazioni istituzionali, iniziative di *market sounding* e ogni altro strumento idoneo a favorire l'emersione di opportunità e il coinvolgimento di investitori privati.

Le modalità di ricerca e selezione dei co-investitori sono coerenti con i principi di trasparenza, tracciabilità, non discriminazione e sana gestione, fermo restando il diritto della SGR di svolgere attività di interlocuzione diretta con investitori industriali, family office, investitori finanziari, investitori istituzionali e altri soggetti ritenuti potenzialmente idonei.

A tal fine, l'affidatario dovrà prevedere forme di call al mercato, anche continuative o articolate per finestre temporali, finalizzate a raccogliere manifestazioni di interesse, proposte di investimento, opportunità di co-investimento o segnalazioni di iniziative coerenti con la missione del Fondo FI. Tali call dovranno essere strutturate in modo snello, accessibile, trasparente e business oriented, con adeguata pubblicità in lingua italiana e inglese e con possibilità di diffusione anche tramite canali istituzionali, reti internazionali, ambasciate, investitori istituzionali e altri soggetti potenzialmente rilevanti. In coerenza con la finalità di mobilitare capitali aggiuntivi e di ampliare le opportunità di intervento, l'affidatario può valutare, nel rispetto della normativa applicabile, del presente Capitolato Tecnico e dei presidi sui conflitti di interesse, forme di coordinamento o co-investimento con altri veicoli di investimento, strumenti o iniziative aventi finalità compatibili con quelle del Fondo, purché tali forme siano strutturate in modo trasparente, tracciabile, non discriminatorio e coerente con l'interesse del Fondo. La relativa disciplina dovrà assicurare adeguata separazione dei processi decisionali, chiarezza nella ripartizione delle opportunità di investimento, presidio dei conflitti di interesse e piena verificabilità delle condizioni economiche e operative applicate.

Ai fini dello sviluppo della *pipeline*, della promozione delle opportunità di investimento e del coinvolgimento di co-investitori, l'affidatario può avvalersi anche di strumenti di collaborazione non vincolante con controparti industriali, finanziarie o istituzionali, quali *memorandum of understanding*, protocolli di collaborazione o analoghi accordi quadro, purché compatibili con la normativa applicabile, con il presente Capitolato Tecnico e con i principi di trasparenza, tracciabilità, non discriminazione e tutela dell'interesse del Fondo. Tali strumenti non possono in alcun caso vincolare il Fondo all'effettuazione di specifici investimenti né derogare ai presidi deliberativi, ai limiti di investimento, ai criteri di selezione o ai meccanismi di controllo previsti dal presente Capitolato Tecnico e dalla documentazione del Fondo.

3.1.5 – Profilo di rischio del Fondo

L'affidatario dovrà rappresentare e presidiare un profilo di rischio elevato, tipico dei fondi chiusi che investono in strumenti illiquidi e in iniziative di *private equity*. L'orizzonte temporale dell'investimento è di lungo periodo e la documentazione del Fondo dovrà chiarire che i Partecipanti devono essere in grado di sostenere il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito e l'assenza di liquidità delle Quote per tutta la durata del Fondo.

L'affidatario dovrà presidiare, almeno, i seguenti fattori di rischio: rischio di mercato, rischio di esecuzione, rischio di illiquidità, rischio operativo, rischio di controparte, rischio normativo, rischio reputazionale e rischi connessi alla valorizzazione di attività non quotate. Tali rischi dovranno essere gestiti mediante sistemi di analisi preventiva, procedure deliberative multilivello, monitoraggio continuo del portafoglio e controlli interni adeguati.

3.1.6 – Conflitti di interesse

L'affidatario dovrà individuare, gestire e monitorare i conflitti di interesse in conformità alla normativa applicabile, alle proprie procedure interne e al presente Capitolato Tecnico. In presenza di operazioni suscettibili di generare conflitti di interesse, l'affidatario dovrà assicurare l'adozione di misure organizzative adeguate, la tracciabilità del processo decisionale e, ove previsto, il coinvolgimento dell'Advisory Board.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle operazioni tra il Fondo e altri fondi gestiti dall'affidatario o da soggetti appartenenti al medesimo gruppo, alle operazioni con parti correlate, alla ripartizione delle opportunità di investimento e alla gestione delle informazioni riservate.

3.1.7 – Liquidità (gestione di tesoreria)

L'affidatario dovrà gestire la liquidità eventualmente disponibile e non immediatamente investita esclusivamente per esigenze di tesoreria e per sfasamenti temporali tra richiami e impieghi. Essa potrà essere investita in strumenti a basso rischio e di rapida liquidabilità, quali depositi, titoli di Stato a breve termine o strumenti equivalenti consentiti dalla normativa e dalle policy interne della SGR, con rendicontazione dedicata ai soggetti competenti alla supervisione del Fondo.

3.1.8 – Ricorso all'indebitamento e leva finanziaria

L'affidatario dovrà strutturare il Fondo in modo che esso non ricorra, di regola, a leva finanziaria a livello di Fondo. È ammesso il ricorso a indebitamento esclusivamente per esigenze tecniche di breve periodo e nel rispetto dei limiti normativi applicabili ai FIA e/o a livello di veicoli di scopo partecipati dal Fondo, purché con struttura *non recourse* rispetto al Fondo e con rischio massimo limitato al capitale investito dal Fondo nel veicolo, secondo prassi di mercato e previa valutazione dei rischi.

3.1.9 – Perdita dei requisiti o non conformità di Imprese Target o Fondi Target

Qualora, nell'ambito del monitoraggio, l'affidatario accerti che un'Impresa Target o un Fondo Target abbia perso uno o più requisiti di ammissibilità ovvero abbia deviato in modo significativo dalla politica di investimento coerente con il Fondo FI, l'affidatario dovrà sospendere nuovi impieghi verso tale soggetto, valutare l'attivazione dei rimedi contrattuali disponibili, ivi inclusi eventuali meccanismi di *remediation*, sostituzione del gestore del Fondo Target, rafforzamento dei diritti informativi o altre misure di tutela, e considerare la dismissione dell'investimento qualora ciò risulti nel miglior interesse

del Fondo. Di tali circostanze è data informativa agli organi di governance secondo criteri di materialità.

3.2 – Proventi della gestione, risultati della gestione e modalità di ripartizione

3.2.1 – Criteri per la determinazione dei proventi

Il Regolamento del Fondo dovrà disciplinare i proventi come costituiti dai dividendi, dagli interessi, dalle plusvalenze, dai rimborsi di capitale, dai proventi derivanti da disinvestimenti e da ogni altra utilità economica maturata in relazione agli investimenti in portafoglio, al netto dei costi, delle spese e degli oneri a carico del Fondo.

3.2.2 – Accumulazione e distribuzione dei proventi

Salvo diversa determinazione assunta nell'interesse dei Partecipanti e nel rispetto della disciplina del Fondo, il Regolamento del Fondo potrà prevedere che i proventi siano reinvestiti nel corso del Periodo di Investimento ovvero distribuiti ai Partecipanti secondo criteri di proporzionalità e in conformità alla disciplina di riparto stabilita dal presente Capitolato Tecnico e dal Regolamento del Fondo.

3.2.3 – Modalità di ripartizione

Il Regolamento del Fondo dovrà assicurare che le distribuzioni siano effettuate, di regola, in favore dei Partecipanti secondo criteri pro quota e proporzionali agli importi effettivamente richiamati e versati, nel rispetto della disciplina del Fondo, delle esigenze di riserva e delle passività, anche potenziali, nonché del principio di parità di trattamento tra Partecipanti appartenenti alla medesima categoria o classe di Quote e della tutela dell'investitore pubblico di riferimento. Eventuali meccanismi di riparto non strettamente proporzionali, ivi inclusi sistemi di priorità distributiva o componenti incentivanti, sono ammessi solo se espressamente previsti dal Regolamento del Fondo, approvati secondo i competenti presidi di governance e pienamente compatibili con il Decreto Attuativo, con il presente Capitolato Tecnico, con la natura pubblica delle risorse impiegate e con l'assenza di effetti economici peggiorativi a carico dell'investitore pubblico di riferimento o delle Quote ad esso riservate.

3.2.4 – Rimborsi parziali pro quota

Il Regolamento del Fondo potrà prevedere rimborsi parziali pro quota in presenza di disinvestimenti o di cassa distribuibile, nel rispetto delle esigenze di riserva, delle passività, anche potenziali, e dell'interesse complessivo dei Partecipanti. Le modalità, le tempistiche e l'informativa ai Partecipanti saranno disciplinate in modo trasparente e coerente con le prassi dei FIA chiusi e con la disciplina del Fondo.

3.3 – Regime delle spese

3.3.1 – Oneri a carico del Fondo e criteri di imputazione delle spese

L'affidatario dovrà assicurare che siano posti a carico del Fondo, nei limiti di pertinenza, congruità, trasparenza e coerenza con il presente Capitolato Tecnico, esclusivamente gli oneri direttamente riferibili alla sua istituzione, operatività, amministrazione, monitoraggio, valorizzazione, dismissione e liquidazione. Tali spese comprendono, a titolo esemplificativo: le commissioni del Depositario; i compensi della società di revisione strettamente riferibili al Fondo; i costi di due diligence legale, fiscale, contabile, tecnica, ESG e reputazionale; le spese notarili, amministrative e fiscali; i costi di costituzione del Fondo nei limiti consentiti; le spese professionali connesse a singole operazioni; i premi assicurativi, esclusi quelli per polizze riferite a soggetti coinvolti nella gestione del Fondo; i costi di monitoraggio del portafoglio; i costi per la predisposizione della reportistica finanziaria e ESG; le spese di eventuali contenziosi; gli oneri connessi a perizie, valutazioni indipendenti, advisor specializzati e altri servizi esterni specificamente riferibili al Fondo.

L'affidatario dovrà adottare una disciplina interna di imputazione dei costi che distingua chiaramente tra spese coperte dalla commissione di gestione e spese ammissibili *on top* a carico del Fondo. Tale disciplina dovrà garantire tracciabilità, controllabilità e coerenza con gli interessi dei Partecipanti. Le spese straordinarie o di importo rilevante sono sottoposte, ove rilevanti in relazione alla loro natura, entità o impatto sul Fondo, al parere obbligatorio non vincolante dell'Advisory Board, salvo diversa previsione del Regolamento in ragione della particolare rilevanza dell'operazione o dell'impatto sostanziale sul Fondo, ferma restando l'applicazione degli ulteriori presidi di governance previsti dal presente Capitolato Tecnico.

3.3.2 – Commissione di gestione, commissione di performance e criteri di sostenibilità economica

All'affidatario spetta una commissione annua di gestione determinata nella documentazione del Fondo secondo criteri coerenti con il Decreto Attuativo, con gli indirizzi del CTS e con l'equilibrio economico-finanziario del servizio affidato. La commissione dovrà essere definita tenendo conto della natura pubblica del Fondo, dell'eventuale articolazione per Tranche di Dotazione, del diverso profilo operativo delle fasi di avvio, investimento, monitoraggio e disinvestimento e dei limiti annui massimi applicabili, e potrà essere parametrata agli impegni sottoscritti, alle somme effettivamente allocate, al costo storico degli investimenti o al NAV, secondo quanto espressamente previsto nella documentazione del Fondo.

La commissione annua di gestione riferibile alla dotazione pubblica dovrà in ogni caso rispettare il limite massimo annuo previsto dalla normativa vigente e le risorse annualmente disponibili per il pagamento delle commissioni dei gestori del FNMI. Eventuali modifiche sopravvenute dei limiti normativi applicabili, derivanti dalla legge di bilancio o da altre disposizioni normative, non producono effetti retroattivi sugli importi già maturati né comportano automaticamente l'adeguamento del corrispettivo contrattuale; esse rilevano, ove applicabili, esclusivamente pro rata temporis a

decorrere dalla rispettiva entrata in vigore e nei limiti consentiti dal presente Capitolato Tecnico, dal contratto, dal Regolamento del Fondo e dai presidi di governance competenti.

La struttura commissionale applicabile nel Periodo di Investimento sarà definita puntualmente nel Regolamento del Fondo e potrà essere articolata per scaglioni progressivi sulle risorse rese disponibili alla SGR, con aliquote decrescenti al crescere delle masse gestite e con una commissione di gestione massima non superiore all'1%. Tale struttura deve riflettere il diverso profilo di intensità operativa richiesto nelle varie fasi di vita del Fondo, assicurare la sostenibilità economica dell'attività di avvio, strutturazione e presidio operativo del Fondo e mantenere un adeguato allineamento tra remunerazione dell'affidatario, effettivo deployment delle risorse e interesse complessivo dei Partecipanti. La relativa articolazione sarà definita secondo criteri predeterminati, trasparenti, proporzionati e verificabili, in modo da evitare incentivi distortivi, duplicazioni di remunerazione o effetti non coerenti con l'effettivo avanzamento dell'operatività del Fondo, fermo restando il rispetto dei limiti normativi applicabili, del cap annuo inderogabile previsto dalla normativa applicabile e della verifica di sostenibilità e conformità da parte del CTS.

Eventuali meccanismi incentivanti, ivi inclusa una commissione di performance o *carried interest*, sono ammessi solo se espressamente previsti nella documentazione del Fondo, specificamente approvati dai competenti presidi di governance e compatibili con il Decreto Attuativo e con la natura pubblica delle risorse impiegate. Tali meccanismi, ove previsti, devono essere parametrati a risultati effettivamente realizzati, essere disciplinati in modo trasparente e predeterminato e prevedere, ove opportuno, meccanismi di riequilibrio o *claw-back*. In caso di articolazione del Fondo in classi di Quote, la struttura commissionale potrà prevedere differenziazioni coerenti con la diversa natura degli investitori e con la funzione pubblica della dotazione di riferimento, fermo restando che ogni differenziazione dovrà risultare oggettivamente giustificata, trasparente, non discriminatoria all'interno della medesima categoria e compatibile con il presente Capitolato Tecnico e con la documentazione contrattuale applicabile. Nel caso di investimenti del Fondo in Fondi Target Diretti gestiti dal medesimo affidatario, dovrà essere previsto un adeguato meccanismo di compensazione o *fee offset*, volto a evitare duplicazioni di remunerazione a carico del Fondo, ferma restando l'eventuale esclusione delle sole componenti variabili effettivamente maturate secondo criteri compatibili con la documentazione del Fondo. L'affidatario dovrà assicurare evidenza separata dei relativi meccanismi e dei loro effetti economici nella reportistica periodica del Fondo.

In conformità al Decreto Attuativo, dalla commissione di gestione dovuta all'affidatario sono detratti, fino a concorrenza, gli ulteriori compensi fissi o ricorrenti eventualmente percepiti dall'affidatario in relazione alla gestione dei Fondi Target Diretti nei quali il Fondo investa, con esclusione dell'eventuale componente variabile di *carried interest*, ove prevista. L'affidatario dovrà assicurare evidenza separata dei meccanismi di *fee offset* e dei relativi effetti economici nella reportistica periodica del Fondo.

3.3.3 – Spese non imputabili al Fondo

Restano integralmente a carico dell'affidatario tutte le spese di struttura, di organizzazione generale e di funzionamento ordinario della SGR, ivi inclusi i costi del personale, delle funzioni aziendali, dei presidi di controllo, dell'amministrazione generale e della ordinaria operatività, salvo quanto espressamente imputabile al Fondo ai sensi del presente Capitolato Tecnico. Non sono in ogni caso imputabili al Fondo i costi che costituiscono oneri generali o organizzativi della SGR, anche se sostenuti mediante esternalizzazioni o affidamenti a terzi disposti per scelta organizzativa dell'affidatario.

3.3.4 – Oneri e rimborsi spese a carico dei singoli Partecipanti

L'affidatario dovrà prevedere che siano a carico dei singoli Partecipanti, nei limiti di legge e secondo criteri di effettività e trasparenza, le imposte di bollo e le spese di spedizione della corrispondenza, le imposte, tasse e altri oneri connessi alla sottoscrizione, emissione, trasferimento e detenzione delle Quote, gli oneri relativi ai mezzi di pagamento utilizzati per versamenti e incassi, nonché eventuali costi tecnici di dematerializzazione o di emissione di certificati, ove previsti. Tali importi sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti.

4. REQUISITI ORGANIZZATIVI, OPERATIVI E DI GOVERNANCE DELL'AFFIDATARIO

4.1 – Organi del Fondo e sistema di governance

La gestione e il funzionamento del Fondo si articolano attraverso i seguenti organi e presidi di governance: il Comitato Tecnico Strategico, con funzioni di indirizzo strategico, monitoraggio e supervisione nei termini previsti dal Decreto Attuativo; la SGR, cui competono la gestione, il controllo e il funzionamento del Fondo; gli organi deliberativi, amministrativi e di controllo della SGR per quanto di rispettiva competenza sul Fondo; l'Assemblea degli Investitori per le sole materie ad essa espressamente riservate; l'Advisory Board quale organo consultivo del Fondo; il Comitato Investimenti o altro organo interno della SGR competente per le deliberazioni di investimento e disinvestimento; il Depositario; la società di revisione; nonché gli ulteriori presidi di controllo, compliance, risk management, antiriciclaggio e, ove applicabile, revisione interna previsti dalla normativa applicabile e dall'assetto organizzativo della SGR.

Le attribuzioni del CTS, nelle materie di indirizzo strategico, monitoraggio e supervisione del Fondo FI, prevalgono funzionalmente su quelle di ogni altro organo o presidio del Fondo nei limiti delle funzioni di indirizzo strategico, monitoraggio e supervisione attribuite dal Decreto Attuativo. Nessun organo consultivo, assembleare, deliberativo interno o presidio di controllo assume determinazioni, formula pareri o adotta iniziative in contrasto con il perimetro di competenza del CTS o idonee a limitarne l'effettivo esercizio.

Dovrà essere assicurato un assetto di governance idoneo a garantire separazione delle funzioni, adeguata istruttoria degli investimenti, tracciabilità delle decisioni, presidio dei conflitti di interesse, controllo dei rischi e continuità operativa, nonché un coordinamento ordinato tra gli organi e i presidi propri del Fondo, quelli interni alla SGR e quelli istituzionali previsti per il Fondo Nazionale del Made in Italy, in modo da assicurare l'effettività delle attribuzioni del CTS nelle materie di propria competenza.

4.2 – Advisory Board

Il Regolamento del Fondo dovrà prevedere un Advisory Board quale organo consultivo del Fondo, con funzioni di presidio della correttezza del processo decisionale, della tutela dei Partecipanti e del regolare funzionamento del Fondo. L'Advisory Board sarà composto da tre a cinque membri, nominati secondo criteri e modalità stabiliti nel Regolamento del Fondo e scelti tra soggetti in possesso di adeguati requisiti di competenza, indipendenza ed esperienza in materia di private capital, governance dei fondi, gestione dei rischi e operazioni di investimento. In coerenza con la qualifica del MEF quale investitore pubblico di riferimento e Primo Investitore Istituzionale, il Regolamento del Fondo dovrà prevedere, nell'ambito della composizione complessiva dell'Advisory Board, il diritto del MEF di designare fino a tre membri dell'Advisory Board, di cui uno con ruolo di Presidente. I membri designati dal MEF parteciperanno all'Advisory Board con i medesimi diritti, doveri e responsabilità degli altri componenti e dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e assenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa applicabile, dal presente Capitolato Tecnico e dalla documentazione del Fondo.

Il diritto di designazione del MEF è funzionale ad assicurare un adeguato presidio istituzionale sulla gestione del Fondo, sulla coerenza dell'operatività con le finalità pubbliche della dotazione conferita, sull'attuazione degli indirizzi strategici del CTS e sulla tutela dell'interesse dei Partecipanti, ferma restando l'autonomia gestoria della SGR nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

All'Advisory Board saranno sottoposte, nei casi previsti dal presente Capitolato Tecnico o dalla documentazione del Fondo, le operazioni in conflitto di interesse, le operazioni con parti correlate, le modifiche sostanziali della politica di investimento, le proroghe del Fondo, la sospensione o riattivazione del Periodo di Investimento, la sostituzione della Key Person, le Situazioni di Blocco, le spese straordinarie o di importo rilevante, gli aggiornamenti rilevanti del Business Plan, le deroghe ai presidi ordinari di investimento e le ipotesi di sostituzione della SGR. Saranno altresì sottoposti all'Advisory Board, ai fini dell'espressione del relativo parere, il Business Plan iniziale, il Piano Previsionale Annuale e le relative modifiche o revisioni rilevanti. Le predette materie saranno sottoposte all'Advisory Board secondo il diverso livello di presidio previsto dal presente articolo, distinguendo tra pareri obbligatori e vincolanti, pareri obbligatori non vincolanti e obblighi di informativa, in funzione della natura della materia, della relativa incidenza sull'assetto del Fondo e del coordinamento con le attribuzioni del CTS, dell'Assemblea degli Investitori e degli organi della SGR.

Costituiscono, in particolare, aggiornamenti rilevanti del Business Plan quelli che incidano in misura significativa sulla ripartizione tra operatività diretta e indiretta, sul ritmo di deployment delle risorse, sulle priorità di investimento, sul fabbisogno di cassa prospettico, sui principali KPI di monitoraggio, sulle condizioni di attivazione delle Tranche di Dotazione o, più in generale, sull'assetto programmatico e operativo del Fondo.

L'Advisory Board dovrà inoltre ricevere, con cadenza almeno semestrale e, ove necessario, con cadenza più frequente in presenza di criticità o scostamenti rilevanti, un'informativa strutturata sull'evoluzione del portafoglio, sulle operazioni deliberate e non perfezionate, sui relativi costi, sulle principali criticità emerse e sugli scostamenti rispetto al Business Plan e al Piano Previsionale Annuale.

L'Advisory Board esercita funzioni consultive, di presidio e, nei soli casi espressamente previsti dal presente Capitolato Tecnico o dalla documentazione del Fondo, funzioni di parere obbligatorio e vincolante, restando in ogni caso ferme e prevalenti le attribuzioni del CTS, nonché quelle dell'Assemblea degli Investitori e degli altri organi competenti ai sensi del presente Capitolato Tecnico e della documentazione del Fondo.

Il Regolamento dovrà prevedere che l'Advisory Board sia convocato dall'affidatario con preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi, salvo i casi di urgenza. Le riunioni potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione idonei ad assicurare l'identificazione dei Partecipanti, la continuità del collegamento e la regolare verbalizzazione. L'Advisory Board sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e, ove sia richiesto un parere formale, delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali il presente Capitolato Tecnico o la documentazione del Fondo richiedano maggioranze rafforzate.

L'Advisory Board riceverà dall'affidatario un'informativa tempestiva e completa sulle materie di propria competenza e, nei casi previsti dal presente Capitolato Tecnico, esprimerà pareri obbligatori, di regola non vincolanti. Il parere dell'Advisory Board sarà obbligatorio e vincolante almeno con riferimento alle seguenti materie: operazioni in conflitto di interesse, anche potenziale; operazioni con parti correlate; superamento o deroga puntuale dei limiti di investimento, concentrazione, ammissibilità o diversificazione previsti dal Regolamento o dal presente Capitolato Tecnico; approvazione del Business Plan iniziale; approvazione del Piano Previsionale Annuale; modifiche o aggiornamenti rilevanti del Business Plan o del Piano Previsionale Annuale; ulteriori materie espressamente qualificate come tali dal Regolamento, purché compatibili con le attribuzioni prevalenti del CTS e con l'autonomia gestoria della SGR.

Saranno sottoposte al parere obbligatorio non vincolante dell'Advisory Board, salvo che il Regolamento disponga diversamente in ragione della particolare rilevanza dell'operazione o dell'impatto sostanziale sul Fondo, le spese straordinarie o di importo rilevante, la sostituzione della Key Person, le proroghe ordinarie del Fondo, la sospensione o riattivazione ordinaria del Periodo di Investimento, le modifiche sostanziali della politica di investimento già soggette ai competenti presidi del CTS o dell'Assemblea degli Investitori e le ipotesi di sostituzione della SGR.

Resteranno soggetti a informativa preventiva o periodica, secondo criteri di materialità, gli aggiornamenti ordinari del portafoglio, l'andamento della *pipeline*, il *deployment* delle risorse, le operazioni deliberate o positivamente valutate dai competenti organi interni della SGR e non successivamente perfezionate, gli Abort Cost non rilevanti o già previsti nel Business Plan o nel Piano Previsionale Annuale, gli scostamenti non materiali rispetto ai documenti programmatici del Fondo e le criticità operative non rilevanti.

Nei casi in cui sia previsto il parere obbligatorio e vincolante dell'Advisory Board, la SGR non può procedere all'adozione dell'atto, alla deliberazione dell'operazione o all'attuazione della modifica senza il previo rilascio del parere favorevole dell'Advisory Board, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla normativa applicabile o dalle attribuzioni prevalenti del CTS.

Nei casi di aggiornamento rilevante del Business Plan, la documentazione trasmessa all'Advisory Board darà evidenza delle ragioni della revisione, degli scostamenti rispetto al piano precedente, degli effetti attesi sulla gestione e degli eventuali riflessi sui flussi informativi verso il CTS e gli altri soggetti competenti. In nessun caso i pareri dell'Advisory Board possono limitare, sostituire o condizionare l'esercizio delle attribuzioni del CTS nelle materie di propria competenza.

4.3 – Assemblea degli Investitori

Il Regolamento del Fondo dovrà prevedere che l'Assemblea degli Investitori deliberi esclusivamente sulle materie ad essa espressamente riservate dal medesimo Regolamento o dalla legge, operando in via residuale rispetto alle attribuzioni del CTS, agli organi della SGR e agli altri presidi di governance del Fondo, e in ogni caso senza pregiudizio per i diritti dell'investitore pubblico di riferimento. Le deliberazioni assembleari non possono incidere sulle attribuzioni del CTS né determinare effetti incompatibili con gli indirizzi strategici, le attività di monitoraggio e le funzioni di supervisione ad esso riservate. Rientrano nell'ambito dell'Assemblea, a titolo esemplificativo, la sostituzione della SGR, le modifiche sostanziali del Regolamento del Fondo e degli altri documenti fondamentali del Fondo, la liquidazione anticipata del Fondo e le decisioni conseguenti a Situazioni di Blocco nei casi in cui sia richiesto il coinvolgimento dei Partecipanti.

Il Regolamento dovrà prevedere che l'Assemblea sia convocata dall'affidatario mediante comunicazione trasmessa ai Partecipanti con congruo preavviso non inferiore a dieci giorni lavorativi, contenente l'ordine del giorno, la documentazione rilevante, le modalità di partecipazione e le maggioranze richieste per la deliberazione. La partecipazione potrà avvenire anche mediante strumenti di telecomunicazione idonei ad assicurare identificazione, intervento e verbalizzazione.

L'Assemblea sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o rappresentanza di Partecipanti titolari di almeno il cinquanta per cento più uno degli impegni complessivi sottoscritti; in seconda convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia la quota di impegni rappresentata, salvo che per le materie per le quali il Regolamento del Fondo richieda quorum costitutivi rafforzati.

Salvo quanto diversamente previsto dalla normativa applicabile, dal presente Capitolato Tecnico o dal Regolamento del Fondo, l'Assemblea delibererà con il voto favorevole dei Partecipanti

rappresentanti almeno la maggioranza degli impegni sottoscritti presenti o rappresentati in assemblea. Per le deliberazioni aventi a oggetto la sostituzione della SGR, la modifica della politica di investimento, la liquidazione anticipata del Fondo, l'approvazione di modifiche che incidano in misura significativa sui diritti patrimoniali o amministrativi dei Partecipanti o altre materie di particolare rilevanza, sarà richiesto il voto favorevole di Partecipanti rappresentanti almeno i due terzi degli impegni presenti o rappresentati e, ove espressamente previsto dai documenti del Fondo o dalla disciplina del Fondo Nazionale del Made in Italy, il voto favorevole del MEF o dell'investitore pubblico di riferimento.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno verbalizzate e conservate dalla SGR con adeguate modalità di tracciabilità e messa a disposizione dei Partecipanti aventi diritto. La SGR assicurerà il tempestivo coordinamento informativo verso il CTS e gli altri soggetti competenti ogniqualvolta le deliberazioni assembleari incidano, anche solo potenzialmente, su profili rilevanti della governance, della strategia o dell'operatività del Fondo, fermo restando che tali deliberazioni non possono pregiudicare la prevalenza funzionale del CTS nelle materie di propria competenza.

4.4 – Periodo di sottoscrizione, Closing, richiami di capitale e gestione delle Tranche di Dotazione

Il periodo di sottoscrizione delle Quote sarà determinato in coerenza con il Business Plan, con il Piano Previsionale Annuale e con la finalità di assicurare, accanto alla partecipazione pubblica di riferimento, il coinvolgimento di investitori privati. A tal fine, potranno essere previsti uno o più *Closing* successivi, meccanismi di equalizzazione, finestre di ingresso dedicate e ulteriori modalità tecniche idonee a favorire l'apporto di capitali privati, assicurando in ogni caso coerenza economica, trasparenza e parità di trattamento tra Partecipanti appartenenti alla medesima categoria.

I richiami di capitale saranno effettuati in funzione delle esigenze di investimento, delle necessità di copertura delle spese, della costituzione di riserve di liquidità, del pagamento di oneri del Fondo e della gestione delle operazioni già deliberate, in coerenza con il Business Plan vigente e con il Piano Previsionale Annuale. Le richieste di versamento indicheranno l'importo, la data valuta, la causale e le informazioni operative necessarie per l'adempimento, dando altresì evidenza, ove rilevante, della coerenza del richiamo con il fabbisogno di cassa prospettico e con lo stato di attuazione del Business Plan.

Nel caso in cui le risorse pubbliche destinate al Fondo siano rese disponibili per Tranche di Dotazione successive, l'impiego delle risorse avverrà in modo coerente con il Business Plan, con il Piano Previsionale Annuale, con il livello di sviluppo della pipeline, con il fabbisogno di liquidità e con lo stato di effettivo deployment della tranche precedente. Nella reportistica periodica e nelle richieste di nuove risorse si darà evidenza del tasso di utilizzo delle risorse già allocate, degli eventuali scostamenti rispetto al Business Plan e delle ragioni che giustificano l'ulteriore attivazione di risorse, potendo correlare la richiesta di ulteriore dotazione al raggiungimento di soglie di utilizzo predeterminate. Le soglie di utilizzo delle risorse già rese disponibili, il relativo perimetro di calcolo e

le modalità di verifica saranno definiti nel Regolamento, in coerenza con il Business Plan, con il Piano Previsionale Annuale e con i presidi di governance competenti.

L'affidatario potrà mantenere una riserva di liquidità funzionale alla copertura dei costi iniziali, delle spese correnti, degli oneri imprevisi e delle esigenze di cassa connesse agli investimenti in fase di esecuzione, in modo da evitare inefficienze economiche e perdite eccessive nelle fasi iniziali di vita del Fondo. La consistenza e l'utilizzo di tale riserva sono rappresentati nel Business Plan e nel Piano Previsionale Annuale, nonché nella reportistica periodica ove rilevanti ai fini della corretta lettura del *deployment* delle risorse.

4.5 – Inadempimento dei Partecipanti

L'affidatario dovrà disciplinare nella documentazione del Fondo che, in caso di mancato versamento, totale o parziale, degli importi dovuti a seguito di una richiesta di richiamo, il Partecipante sia qualificato come Investitore Inadempiente. L'affidatario dovrà darne comunicazione al Partecipante interessato, assegnando un termine ulteriore per l'adempimento e indicando i rimedi e le conseguenze previste dal presente Capitolato Tecnico e dalla documentazione del Fondo.

Decorso inutilmente il termine assegnato, l'affidatario dovrà prevedere che possano essere applicati, singolarmente o cumulativamente e nella misura ritenuta proporzionata nell'interesse del Fondo, uno o più dei seguenti rimedi: applicazione di interessi di mora; sospensione del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi; sospensione o riduzione del diritto a partecipare a nuovi investimenti o distribuzioni; compensazione con somme eventualmente dovute dal Fondo al Partecipante; vendita coattiva, totale o parziale, della partecipazione; esclusione dai follow-on; richiesta di risarcimento dell'eventuale maggior danno; adozione di ulteriori misure previste dalla documentazione del Fondo o consentite dalla legge.

L'affidatario dovrà disciplinare in modo coerente e non discriminatorio i criteri applicativi dei rimedi, tenendo conto della gravità dell'inadempimento, della sua durata, dell'impatto sul Fondo e dell'esigenza di tutelare gli altri Partecipanti. La disciplina dell'inadempimento dovrà essere finalizzata a preservare la stabilità operativa del Fondo e l'equilibrio complessivo dell'iniziativa.

4.6 – Modello organizzativo, team dedicato e risorse coinvolte

L'affidatario dovrà assicurare per il Fondo FI un modello organizzativo dedicato, stabile e proporzionato alla complessità del Fondo, articolato in modo da presidiare in maniera distinta ma coordinata l'operatività diretta e l'operatività indiretta, fermo restando il coordinamento unitario della gestione e la responsabilità complessiva della SGR.

In particolare, il modello organizzativo dovrà prevedere:

1. un presidio specifico dell'operatività diretta, assicurato almeno da una risorsa senior dedicata con esperienza in investimenti in imprese, private equity, operazioni di capitale di rischio, strutturazione delle operazioni, monitoraggio del portafoglio e gestione delle partecipazioni;

2. il coinvolgimento, per l'operatività indiretta, di risorse con esperienza nella selezione, analisi, negoziazione e monitoraggio di fondi di private equity e di Fondi Target, anche attraverso il supporto di team specialistici già operanti presso la SGR;
3. il supporto delle ulteriori funzioni e competenze interne della SGR rilevanti per la gestione del Fondo, ivi incluse, secondo necessità, le funzioni legali, regolamentari, amministrative, di compliance, risk management, monitoraggio, rendicontazione, ESG e pianificazione e controllo.

Il team dedicato dovrà essere strutturato in modo da seguire l'intero ciclo di vita delle operazioni del Fondo, dall'*origination* e istruttoria preliminare, alla *due diligence*, alla strutturazione, deliberazione, esecuzione, monitoraggio, eventuale supporto post-investimento, follow-on e disinvestimento, assicurando continuità di presidio e adeguata tracciabilità delle responsabilità.

Con riferimento agli Investimenti Diretti, l'affidatario dovrà assicurare la presenza di risorse idonee a svolgere attività di *scouting*, analisi industriale e finanziaria, interazione con il management delle imprese target, coordinamento delle *due diligence*, strutturazione dell'operazione, definizione dei presidi di governance, monitoraggio della partecipazione e supporto alla gestione delle eventuali operazioni straordinarie. Con riferimento agli Investimenti Indiretti, l'affidatario dovrà assicurare risorse idonee a presidiare la selezione dei Fondi Target, la valutazione del team di gestione, del *track record*, della documentazione regolamentare, dei meccanismi di allineamento di interessi e dei diritti informativi e di controllo spettanti al Fondo FI.

L'affidatario potrà avvalersi, in modo proporzionato e coerente con le esigenze operative del Fondo, di ulteriori risorse della SGR o del gruppo di appartenenza, nonché di advisor esterni specializzati, fermo restando che la responsabilità dell'istruttoria, della gestione e del monitoraggio delle operazioni resta in capo alla struttura organizzativa dedicata al Fondo FI e agli organi competenti della SGR.

La composizione del team dedicato, le risorse effettivamente coinvolte, il relativo livello di seniority, le modalità di coordinamento tra operatività diretta e indiretta e le funzioni specialistiche di supporto dovranno essere descritte nel Business Plan e nella documentazione organizzativa rilevante, con evidenza delle responsabilità attribuite e dei presidi di continuità operativa. Il team dedicato dovrà inoltre assicurare adeguata capacità di interlocuzione con il CTS, con l'Advisory Board e con gli ulteriori soggetti competenti, in coerenza con i flussi informativi e con i presidi di governance previsti dal presente Capitolato Tecnico.

4.7 – Key Person, Situazioni di Blocco, misure straordinarie e sostituzione della SGR

La SGR individuerà nel Business Plan e nella documentazione organizzativa del team dedicato una o più Key Person, specificando i relativi profili professionali, le responsabilità attribuite, il perimetro operativo presidiato e il livello di dedizione richiesto. Le Key Person dovranno coincidere con risorse senior dotate di competenze adeguate rispetto alla politica di investimento del Fondo FI e, in particolare, rispetto all'operatività diretta e all'eventuale operatività indiretta in Fondi Target Diretti.

Durante il Periodo di Investimento, le Key Person dedicheranno al Fondo una parte adeguata del proprio tempo lavorativo, avuto riguardo alla complessità dell'operatività, alle esigenze dei verticali strategici di interesse, alla pipeline e alle eventuali ulteriori responsabilità assunte all'interno della SGR, purché compatibili con l'effettivo presidio del Fondo FI. Successivamente al termine del Periodo di Investimento, le Key Person dedicheranno al Fondo il tempo necessario alla gestione, al monitoraggio, alla valorizzazione, al follow-on, al disinvestimento e alla liquidazione degli investimenti, secondo quanto previsto dalla documentazione organizzativa rilevante.

Qualora una Key Person cessi dal proprio incarico, si renda indisponibile in misura rilevante o non assicuri il livello di dedicazione richiesto, la SGR ne darà tempestiva comunicazione all'Advisory Board e agli Investitori, indicando gli effetti sull'assetto del team dedicato, le misure organizzative adottate e, ove necessario, il nominativo sostitutivo o la diversa soluzione organizzativa proposta. In caso di sostituzione programmata o ragionevolmente prevedibile della Key Person, l'affidatario ne dà comunicazione con un preavviso di norma non inferiore a quattro mesi, salvo che ciò non sia oggettivamente possibile. La SGR presenterà all'Advisory Board, entro nove mesi dal verificarsi dell'evento, una soluzione idonea a ripristinare un presidio professionale adeguato, anche mediante sostituzione della Key Person interessata, rafforzamento del team dedicato o diversa misura organizzativa equivalente.

Nel caso in cui sia individuata una sola Key Person, il venir meno della relativa dedicazione, disponibilità o continuità di apporto costituisce evento rilevante ai fini dell'attivazione della presente disciplina. Nel caso in cui siano individuate più Key Person, il Regolamento disciplina le soglie e le condizioni al ricorrere delle quali il venir meno della dedicazione, disponibilità o continuità di apporto di una o più di esse assume rilevanza ai fini dell'attivazione dei presidi straordinari, tenendo conto dell'effettivo impatto sull'operatività del Fondo e sulla continuità del presidio degli investimenti.

L'Advisory Board esprime sulla soluzione proposta dalla SGR un parere obbligatorio non vincolante, salvo che il Regolamento disponga diversamente in ragione della particolare rilevanza dell'evento, dell'impatto sostanziale sul Fondo o della mancata idoneità della soluzione proposta a ripristinare un adeguato presidio professionale. In caso di mancata presentazione della soluzione entro il termine previsto, di perdurante indisponibilità non sanata della Key Person ovvero di soluzione manifestamente inadeguata rispetto alle esigenze di continuità operativa del Fondo, possono essere attivati i presidi previsti per le Situazioni di Blocco, inclusa, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione o l'interruzione del Periodo di Investimento, il coinvolgimento dell'Assemblea degli Investitori o l'avvio delle ulteriori misure previste dal Regolamento.

Costituiscono Situazioni di Blocco, a titolo esemplificativo: la perdita delle autorizzazioni necessarie da parte dell'affidatario; gravi violazioni di legge, del presente Capitolato Tecnico o dei doveri fiduciari; gravi carenze organizzative o di controllo; eventi reputazionali di particolare rilevanza; insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali; indisponibilità non adeguatamente sanata di una o più Key Person nei casi rilevanti ai sensi del Regolamento; impossibilità persistente di dare

attuazione alla politica di investimento; grave e reiterata violazione degli obblighi di reporting o dei limiti di investimento.

Al verificarsi di una Situazione di Blocco, l'affidatario dovrà prevedere che possano essere adottate, in modo proporzionato alla gravità dell'evento e secondo il livello di presidio applicabile ai sensi del presente Capitolato Tecnico e del Regolamento, una o più delle seguenti misure: sospensione del Periodo di Investimento; rafforzamento dei presidi informativi; convocazione dell'Advisory Board o dell'Assemblea degli Investitori; richiesta di un piano di remediation; limitazione temporanea dell'operatività; avvio della procedura di sostituzione della SGR o della liquidazione anticipata del Fondo nei casi più gravi. Le misure di sospensione o interruzione del Periodo di Investimento sono adottate solo in presenza di eventi gravi o non rimediati idonei a incidere in modo sostanziale sulla continuità operativa, sulla corretta gestione o sulla tutela degli interessi del Fondo.

La disciplina di tali misure dovrà individuare, in modo chiaro, i presupposti di attivazione, i soggetti competenti, i tempi di adozione, i flussi informativi e le condizioni per l'eventuale rimozione o superamento della situazione di blocco. L'adozione e l'attuazione di tali misure devono in ogni caso avvenire nel rispetto della prevalenza funzionale del CTS nelle materie di propria competenza.

4.8 – Risorsa della SGR a supporto della Segreteria del Comitato Tecnico Strategico

In coerenza con la disciplina applicabile al Fondo Nazionale del Made in Italy e a quanto previsto nei provvedimenti attuativi, nonché con gli indirizzi e le determinazioni del Comitato Tecnico Strategico, l'affidatario dovrà mettere a disposizione, entro il termine previsto dagli atti applicabili, almeno una risorsa della SGR a supporto della Segreteria del Comitato Tecnico Strategico, secondo modalità compatibili con l'assetto organizzativo della SGR, con le esigenze del Comitato e con il corretto funzionamento del Fondo.

Tale risorsa dovrà possedere un profilo professionale adeguato alle attività di raccordo tecnico-operativo, istruttorio e informativo tra la SGR, il Fondo FI e il Comitato Tecnico Strategico, e potrà essere individuata, in relazione alle esigenze rappresentate dai soggetti competenti, tra figure con esperienza in ambito finanziario, pianificazione e controllo, monitoraggio degli investimenti, oppure tra figure con esperienza legale-regolamentare, con conoscenza della normativa nazionale ed europea applicabile agli investimenti pubblici, ai FIA e alla regolazione finanziaria.

La messa a disposizione della risorsa potrà avvenire anche con modalità parziali o flessibili, purché idonee ad assicurare continuità di supporto, adeguata tempestività nei flussi informativi, raccordo operativo con la Segreteria del Comitato Tecnico Strategico e piena funzionalità dell'interlocazione tra la SGR e i soggetti istituzionali competenti.

Restano fermi l'inquadramento della risorsa nell'ambito organizzativo della SGR, il relativo raccordo funzionale con l'affidatario e la necessità che tale soluzione non pregiudichi l'adeguatezza complessiva del team dedicato al Fondo FI. Le modalità attuative, il profilo professionale richiesto, il livello di impegno e l'eventuale presenza presso la sede del Comitato o del Ministero competente saranno definiti in coerenza con la normativa applicabile, con gli atti attuativi e con le esigenze organizzative rappresentate dai soggetti istituzionali competenti.

4.9 – Criteri, fasi e governance del processo di investimento

L'affidatario dovrà assoggettare ogni investimento del Fondo a un processo strutturato, articolato in fasi successive, volto a garantire coerenza strategica, adeguata istruttoria, corretta misurazione dei rischi, tracciabilità delle decisioni e presidio degli interessi del Fondo.

Il processo di investimento comprenderà, almeno: *sourcing* e *scouting* delle opportunità; *screening* preliminare di ammissibilità; analisi strategica, industriale ed economico-finanziaria; *due diligence* legale, fiscale, finanziaria, ESG, reputazionale e, ove rilevante, tecnica; definizione della struttura dell'operazione; predisposizione dell'istruttoria di investimento; valutazione da parte dei competenti organi interni della SGR; eventuale coinvolgimento dell'Advisory Board nei casi previsti; *signing*; *closing*; monitoraggio post-investimento.

La documentazione organizzativa della SGR dovrà prevedere, nell'ambito del processo di investimento, un presidio ESG dedicato, idoneo ad assicurare la verifica della coerenza delle operazioni con i principi di finanza responsabile, con la policy ESG della SGR e con gli obiettivi di sostenibilità del Fondo. Tale presidio può assumere la forma di un parere o valutazione ESG da parte della funzione o del responsabile competente, secondo quanto disciplinato dalle procedure interne della SGR e dalla documentazione del Fondo.

La documentazione organizzativa della SGR dovrà disciplinare una sequenza deliberativa coerente con l'assetto organizzativo dell'affidatario e, in ogni caso, idonea ad assicurare che le operazioni di investimento e disinvestimento siano esaminate dal Comitato Investimenti o dall'organo interno equivalente, sottoposte alla valutazione dei presidi di rischio competenti e quindi deliberate dagli organi della SGR muniti dei necessari poteri, ferma restando l'acquisizione dei pareri o consensi dell'Advisory Board nei casi previsti dal presente Capitolato Tecnico e dalla documentazione del Fondo.

Il Regolamento del Fondo e la documentazione organizzativa della SGR dovranno prevedere, in favore del MEF, quale investitore pubblico di riferimento e Primo Investitore Istituzionale, il diritto di designare fino a due osservatori nel Comitato Investimenti del Fondo o nell'organo interno della SGR competente per l'esame e/o la deliberazione delle operazioni di investimento e disinvestimento riferibili al Fondo. Gli osservatori partecipano alle riunioni del Comitato Investimenti secondo modalità disciplinate dal Regolamento del Fondo e dalle procedure interne della SGR, senza diritto di voto, senza poteri gestori o deliberativi e senza facoltà di veto.

La partecipazione degli osservatori designati dal MEF è finalizzata ad assicurare un presidio informativo rafforzato e una piena tracciabilità del processo istruttorio e decisionale relativo alle operazioni del Fondo, fermo restando che ogni decisione di investimento e disinvestimento resta di esclusiva competenza della SGR e dei suoi organi interni, nel rispetto della normativa applicabile, del principio di autonomia gestoria e dei presidi in materia di conflitti di interesse e riservatezza.

Gli osservatori designati dal MEF sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza, delle regole di gestione dei conflitti di interesse e delle limitazioni all'utilizzo delle informazioni acquisite in ragione della partecipazione alle riunioni del Comitato Investimenti. Il Regolamento del Fondo e le procedure

interne della SGR disciplinano le modalità di accesso alla documentazione, i casi di eventuale esclusione dalla trattazione di specifiche operazioni e ogni ulteriore presidio necessario a salvaguardare il corretto funzionamento del processo decisionale della SGR.

L'affidatario dovrà assicurare che l'attività di *origination* e *sourcing* delle opportunità di investimento si fondi su un insieme strutturato e continuativo di canali, comprendente, tra l'altro, *scouting* proattivo del team di investimento, relazioni con advisor industriali e finanziari, rapporti con operatori di mercato, partecipazione a eventi di settore, utilizzo di basi dati specialistiche e interazione con reti industriali, istituzionali e imprenditoriali rilevanti per le filiere di interesse del Fondo.

Nel caso degli Investimenti Diretti, l'istruttoria dovrà includere, in misura proporzionata alla natura dell'operazione, analisi preliminare dell'impresa target, incontri con il management, *due diligence* commerciale, finanziaria, fiscale, legale, ESG e, ove rilevante, tecnica, ambientale, assicurativa, previdenziale o immobiliare, nonché la valutazione della qualità del *top management* anche mediante verifiche di *background*, referenze e, ove opportuno, il coinvolgimento di consulenti specializzati.

Nel caso degli Investimenti Indiretti, l'istruttoria dovrà includere almeno l'analisi del team di gestione, del *track record*, della strategia, della base investitori, della governance, dei meccanismi di allineamento di interessi, delle clausole regolamentari e dei rimedi attivabili in caso di *key person event*, *change of control*, conflitti di interesse, violazioni dei limiti di investimento o altre situazioni rilevanti per la tutela del Fondo.

L'affidatario dovrà assicurare un assetto organizzativo e operativo idoneo a garantire continuità, ampiezza e qualità del *sourcing* delle opportunità di investimento, nonché adeguata capacità di presidio delle filiere strategiche rilevanti, del mercato dei Fondi Target e delle potenziali controparti di co-investimento.

A tal fine, l'affidatario dovrà dare evidenza, nella documentazione del Fondo e nei documenti organizzativi rilevanti, delle modalità attraverso cui intende assicurare il presidio del *deal flow*, l'*origination* delle opportunità, il coordinamento tra competenze di investimento diretto e indiretto e il supporto specialistico necessario nelle diverse fasi del processo di investimento.

L'istruttoria degli Investimenti Indiretti tiene conto della particolare natura dell'oggetto di investimento e può essere inizialmente centrata su elementi qualitativi quali: *track record* del team, struttura della governance, chiarezza della politica di investimento, qualità della documentazione regolamentare, capacità di *origination*, presidi sui conflitti di interesse, controllo del rischio e coerenza delle clausole contrattuali. Resta fermo che il Fondo Target deve essere vincolato *ex ante* da una politica di investimento sufficientemente definita e da strumenti idonei a consentire al Fondo FI di verificare nel tempo la coerenza degli impieghi.

Per gli Investimenti Diretti si valutano, tra l'altro, il modello di *business* dell'impresa target, il posizionamento competitivo, la struttura della filiera, la qualità del management, il fabbisogno di capitale, le prospettive di crescita, le opzioni di governance, la configurazione dei patti parasociali, le clausole di *exit* e i possibili co-investimenti.

Le procedure interne coerenti con il presente Capitolato Tecnico disciplineranno la gestione dei casi in cui un'operazione, pur avendo superato parte dell'iter istruttorio, non giunga al *signing* o al *closing*, nonché dei casi in cui emergano criticità rilevanti successivamente al *closing*. In tali ipotesi sarà assicurata la tracciabilità delle ragioni del mancato perfezionamento, la rilevazione degli eventuali costi sostenuti, la valutazione degli impatti sulla *pipeline* e sui fabbisogni di cassa, nonché una rendicontazione almeno semestrale all'Advisory Board sulle operazioni deliberate o comunque positivamente valutate dai competenti organi interni della SGR e non successivamente perfezionate, con evidenza dei relativi Abort Cost e degli eventuali impatti sul Business Plan e sul Piano Previsionale Annuale.

4.10 – Limiti di investimento, coerenza con il mercato, divieti e criteri di diversificazione

L'affidatario dovrà assicurare, in sede di attuazione della politica di investimento, il rispetto dei limiti operativi e dei criteri di strutturazione delle operazioni previsti dal Decreto Attuativo, dal presente Capitolato Tecnico e dal Regolamento del Fondo.

Con riferimento alle singole operazioni, il Fondo opera nel rispetto dei limiti di intervento e dei criteri di partecipazione dei co-investitori privati stabiliti dalla disciplina applicabile e dal presente Capitolato Tecnico.

Restano fermi i divieti e i limiti di ammissibilità già previsti dal presente Capitolato Tecnico con riguardo agli investimenti indiretti, ai Fondi di Terzo Livello, alle strutture non trasparenti e ai settori o soggetti esclusi.

L'affidatario dovrà inoltre adottare criteri di diversificazione del portafoglio per settore, strumento, gestore, vintage, singola esposizione e tipologia di operazione, in modo da contenere la concentrazione e favorire la costruzione progressiva di un portafoglio coerente con gli obiettivi del Fondo. Il Regolamento del Fondo dovrà tradurre tali criteri in limiti di concentrazione e soglie operative coerenti con la dimensione del Fondo, con il profilo della pipeline e con l'esigenza di mantenere adeguata flessibilità gestionale.

4.11 – Investimenti di follow-on e interventi di supporto al portafoglio

Nel corso del Periodo di Investimento, e successivamente ove necessario per la tutela del valore del portafoglio, l'affidatario potrà effettuare investimenti di follow-on nelle imprese o nei fondi già presenti in portafoglio, purché tali interventi risultino coerenti con la strategia del Fondo, con il profilo di rischio dell'investimento originario e con l'interesse complessivo dei Partecipanti.

Gli investimenti di follow-on potranno essere finalizzati, a titolo esemplificativo, al sostegno di piani di crescita, alla protezione da fenomeni di diluizione, alla stabilizzazione della struttura finanziaria della partecipata, al supporto di operazioni straordinarie o al completamento di programmi di investimento già avviati.

Ogni follow-on sarà sottoposto a un'istruttoria proporzionata alla natura dell'intervento e sarà adeguatamente motivato sotto il profilo economico-finanziario, industriale e di rischio, dando

evidenza delle ragioni per cui l'ulteriore impiego di capitale sia preferibile rispetto a strategie alternative, inclusa l'eventuale dismissione dell'investimento.

4.12 – Trasferimento delle Quote

Il Regolamento del Fondo dovrà prevedere che il trasferimento, totale o parziale, delle Quote del Fondo sia consentito nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Capitolato Tecnico e dalla normativa applicabile ai FIA riservati. Ogni trasferimento sarà subordinato al previo consenso scritto della SGR, da esercitarsi secondo criteri oggettivi e non arbitrari, tenendo conto della qualificazione del cessionario, del rispetto della normativa antiriciclaggio, dell'assenza di pregiudizio per il Fondo e della tutela della natura, della strategia e della governance del Fondo.

Il cessionario dovrà possedere i requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al Fondo e sottoscrivere la documentazione di adesione necessaria a garantire il pieno subentro nei diritti e negli obblighi connessi alla partecipazione, inclusi gli eventuali obblighi di versamento ancora pendenti.

La SGR potrà negare il consenso al trasferimento ove il cessionario non presenti adeguati requisiti di affidabilità, solvibilità o qualificazione, ovvero qualora il trasferimento determini effetti pregiudizievoli sulla governance del Fondo, sul rispetto di limiti normativi o regolamentari, sull'equilibrio tra categorie di investitori o sulla stabilità della compagine dei partecipanti.

Salvo diversa previsione della documentazione del Fondo, non saranno riconosciuti diritti di prelazione o gradimento in favore degli altri Partecipanti, fermo restando il potere della SGR di disciplinare, in casi specifici, meccanismi di coordinamento tra investitori qualora ciò sia funzionale alla tutela del Fondo.

4.13 – Modifiche del Regolamento e side letter

Il Regolamento del Fondo può essere modificato nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato Tecnico, dalla normativa applicabile e dal medesimo Regolamento, ove ciò sia necessario o opportuno nell'interesse dei Partecipanti, per adeguamenti normativi, per esigenze operative del Fondo o per recepire indicazioni derivanti dalla disciplina del Fondo Nazionale del Made in Italy, fermo restando il rispetto delle competenze dell'Assemblea degli Investitori e dell'Advisory Board nei casi previsti. Resta in ogni caso ferma la prevalenza funzionale del CTS nelle materie di indirizzo strategico, monitoraggio e supervisione, sicché nessuna modifica del Regolamento del Fondo o degli altri documenti fondamentali del Fondo può essere adottata o interpretata in modo da comprimerne o alterarne le attribuzioni.

Le modifiche aventi natura sostanziale, e in particolare quelle che incidono sulla politica di investimento, sulla durata del Fondo, sui diritti patrimoniali o amministrativi dei Partecipanti, sui criteri di imputazione dei costi, sui meccanismi di distribuzione o sui presidi di governance, sono adottate nel rispetto dei quorum e delle procedure previsti dal presente Capitolato Tecnico e dalla documentazione del Fondo e, ove richiesto, previo coinvolgimento dell'Assemblea degli Investitori, dell'Advisory Board e del CTS, secondo le rispettive competenze e secondo il livello di presidio applicabile ai sensi del presente Capitolato Tecnico, distinguendo tra pareri obbligatori e vincolanti,

pareri obbligatori non vincolanti e obblighi di informativa. In ogni caso, resta ferma la prevalenza funzionale del CTS nelle materie ad esso riservate.

Possono essere sottoscritte con singoli Partecipanti side letter contenenti previsioni integrative o specifiche del regime della partecipazione solo per profili tecnici, operativi o informativi, purché tali previsioni siano compatibili con la normativa applicabile, con la natura del Fondo e con il principio di parità di trattamento tra investitori appartenenti alla medesima categoria. Le side letter non possono derogare ai limiti inderogabili del presente Capitolato Tecnico né alterare in modo sostanziale i diritti economici o amministrativi dei Partecipanti o l'equilibrio complessivo del Fondo.

Le modifiche della documentazione del Fondo e le side letter rilevanti ai fini della governance o dell'informativa ai Partecipanti sono comunicate secondo criteri di appropriatezza, riservatezza e trasparenza, fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico in ordine ai soggetti legittimati, ai limiti di derogabilità e al coordinamento con i documenti del Fondo.

4.14 – Principi ESG, trasparenza, monitoraggio del portafoglio e gestione del rischio

L'affidatario dovrà adottare, nel processo di investimento e di monitoraggio del Fondo, un approccio di Sustainable and Responsible Investment (SRI) integrando i principi di finanza responsabile, sostenibilità e gestione dei fattori ESG, in coerenza con il quadro normativo applicabile e con le Policy interne adottate dalla SGR. I fattori ESG dovranno essere considerati sia nella fase di selezione, sia in quella di monitoraggio degli investimenti, tenendo conto della natura dell'operazione, della dimensione del soggetto target e della concreta disponibilità di dati e informazioni rilevanti.

Il Regolamento del Fondo e la documentazione informativa dovranno inoltre disciplinare i presidi applicabili in materia di sostenibilità e informativa SFDR, prevedendo che gli Investimenti Indiretti del Fondo siano effettuati in Fondi Target Diretti e Fondi Target Indiretti che si qualifichino, ove coerente con la strategia di investimento e con gli obiettivi di sostenibilità assunti, quali prodotti finanziari ai sensi degli articoli 8 o 9 del Regolamento (UE) 2019/2088. L'affidatario dovrà assicurare la coerenza tra tale qualificazione, la politica di investimento dei Fondi Target, i presidi ESG adottati, gli indicatori di sostenibilità monitorati, la documentazione precontrattuale e periodica, nonché gli obblighi informativi e di trasparenza previsti dalla normativa applicabile.

L'affidatario dovrà adottare procedure di monitoraggio idonee a rilevare l'andamento economico-finanziario degli investimenti, i principali fattori di rischio, il rispetto dei limiti di concentrazione, gli indicatori di performance, gli eventi rilevanti di portafoglio e l'evoluzione degli aspetti ESG. Il monitoraggio dovrà essere svolto con frequenza coerente con la natura del portafoglio e con i fabbisogni informativi degli investitori e degli organi di governance.

L'affidatario dovrà definire un set di KPI e indicatori qualitativi e quantitativi idonei a consentire una lettura chiara, verificabile e comparabile nel tempo dello stato di attuazione del Business Plan, dell'andamento della gestione e dei principali profili di rischio. Tali indicatori includono, a titolo esemplificativo: stato della pipeline; deployment delle risorse; ripartizione tra investimenti diretti e

indiretti; concentrazione per settore e per singola esposizione; attivazione di co-investitori privati; stato di avanzamento delle partecipate e dei fondi target; principali scostamenti rispetto al Business Plan; andamento dei disinvestimenti; utilizzo e previsione di impiego delle Tranche di Dotazione; indicatori ESG; eventi di rischio; criticità emerse e relative misure correttive o di mitigazione. I KPI sono altresì definiti in modo da consentire una lettura chiara e comparabile nel tempo dell'eventuale necessità di aggiornamento del Business Plan o di attivazione di ulteriori Tranche di Dotazione.

4.15 – Rendicontazione, Piano Previsionale Annuale, reporting periodico e informativa agli organi di governance

L'affidatario dovrà redigere e mettere a disposizione la relazione annuale di gestione, entro i termini previsti dalla normativa applicabile e comunque, ove compatibile, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, i rendiconti semestrali entro due mesi dalla chiusura del semestre, le situazioni periodiche infrannuali, il libro giornale del Fondo, i prospetti periodici di valorizzazione recanti il valore unitario delle Quote e il valore complessivo del Fondo, l'informativa semestrale sul fair market value, il report annuale ESG e ogni altro documento richiesto dalla normativa applicabile o dal presente Capitolato Tecnico. La contabilità del Fondo è tenuta in forma separata rispetto a quella della SGR ed è soggetta a revisione legale.

L'affidatario dovrà altresì fornire ogni ulteriore informazione, documento o evidenza ragionevolmente richiesta per consentire i controlli di competenza della Corte dei Conti e degli altri organi di controllo, in relazione all'attuazione del FNMI e del Fondo FI, nel rispetto della normativa applicabile, degli obblighi di riservatezza e dei presidi di protezione dei dati.

Entro novanta giorni dal primo Closing del Fondo, l'affidatario dovrà predisporre il Business Plan iniziale, recante la programmazione strategico-operativa dell'iniziativa, la ripartizione attesa tra operatività diretta e indiretta, le ipotesi di deployment, i fabbisogni di cassa, le previsioni di costo, gli obiettivi di investimento e disinvestimento, i principali KPI di monitoraggio, le ipotesi di attivazione delle Tranche di Dotazione e gli ulteriori elementi necessari a rappresentare il quadro programmatico iniziale del Fondo.

Il Business Plan iniziale, pur predisposto e approvato dagli organi competenti della SGR secondo le relative procedure interne, sarà sottoposto al previo parere obbligatorio e vincolante dell'Advisory Board. La SGR non potrà assumere il Business Plan iniziale quale documento programmatico di riferimento del Fondo né darvi attuazione, per i profili soggetti a presidio, in assenza del parere favorevole dell'Advisory Board, fermo restando il rispetto delle attribuzioni del CTS nelle materie di indirizzo strategico, monitoraggio e supervisione.

Con cadenza almeno annuale l'affidatario dovrà predisporre e aggiornare il Piano Previsionale Annuale, recante almeno: previsione degli investimenti e disinvestimenti, evoluzione attesa della *pipeline*, utilizzo delle *Tranche di Dotazione*, previsioni di cassa, costi attesi, scostamenti rispetto al piano precedente, principali rischi e misure di mitigazione, nonché ogni ulteriore informazione utile a rappresentare il quadro prospettico del Fondo. Il Piano Previsionale Annuale costituisce lo strumento

di aggiornamento operativo periodico del Business Plan e ne rappresenta, per il periodo di riferimento, la declinazione attuativa e previsionale.

Il Piano Previsionale Annuale e le relative modifiche o revisioni rilevanti saranno sottoposti al previo parere obbligatorio e vincolante dell'Advisory Board. A tal fine, la documentazione trasmessa all'Advisory Board evidenzierà gli scostamenti rispetto al Business Plan vigente e al precedente Piano Previsionale Annuale, le relative motivazioni, gli effetti attesi sull'operatività del Fondo, l'impatto sui fabbisogni di cassa, sui costi, sulla pipeline, sulle Tranche di Dotazione e sui principali KPI di monitoraggio.

L'affidatario dovrà fornire al CTS, ai Partecipanti, all'Advisory Board e agli ulteriori soggetti legittimati una reportistica periodica completa e aggiornata sulla gestione, sul controllo e sul funzionamento del Fondo, sull'attuazione della politica di investimento, sull'andamento del portafoglio, sui rischi, sui limiti di concentrazione, sull'impatto degli interventi, sullo stato di attuazione del Business Plan e sugli eventi rilevanti intervenuti nel periodo. I flussi informativi verso il CTS saranno assicurati con priorità, completezza e tempestività coerenti con la prevalenza funzionale delle relative attribuzioni. La reportistica sarà predisposta in modo chiaro, verificabile, comparabile nel tempo e idonea a rappresentare, tra l'altro, il grado di esecuzione del Business Plan, gli scostamenti rilevanti rispetto ad esso, le relative cause, gli eventuali effetti sull'operatività del Fondo e le misure correttive o di aggiornamento ritenute opportune.

In caso di eventi straordinari, criticità rilevanti, scostamenti significativi dal Business Plan, mancato perfezionamento di operazioni rilevanti, insorgenza di contenziosi o altre circostanze idonee a incidere in misura significativa sul valore del Fondo o sulla sua operatività, sarà assicurata informativa tempestiva ai soggetti competenti secondo il principio di materialità. Ove tali circostanze comportino la necessità di rivedere in misura significativa le previsioni, le priorità o l'assetto operativo del Fondo, si provvederà altresì all'aggiornamento del Business Plan e del Piano Previsionale Annuale, secondo le rispettive funzioni e nel rispetto dei presidi di governance previsti dal presente Capitolato Tecnico. Qualora l'aggiornamento assuma carattere rilevante, esso sarà sottoposto al previo parere obbligatorio e vincolante dell'Advisory Board, fermo restando l'obbligo di tempestiva informativa al CTS e l'eventuale necessità di recepirne indirizzi, determinazioni o richieste nelle materie di propria competenza.

4.16 – Gestione amministrativa, compliance e controlli interni

Con riferimento al Fondo l'affidatario dovrà assicurare un adeguato sistema di gestione amministrativa, contabile e di compliance, coerente con la normativa applicabile ai FIA, con le procedure interne della SGR e con la natura pubblica delle risorse impiegate. In tale ambito dovranno essere presidiati, tra l'altro, gli adempimenti antiriciclaggio, la corretta tenuta dei registri e delle evidenze documentali, il rispetto delle regole di trasparenza, la conservazione della documentazione, la correttezza dei flussi informativi e l'adeguata separazione delle funzioni di controllo.

Il sistema dei controlli interni relativo al Fondo comprende almeno i presidi di risk management, compliance, antiriciclaggio, controllo di secondo livello e, ove applicabile, revisione interna,

garantendo un monitoraggio costante dei principali rischi del Fondo e delle deviazioni rispetto ai limiti previsti dal presente Capitolato Tecnico, dalla normativa applicabile o dalle procedure interne rilevanti.

L'affidatario dovrà inoltre assicurare, ove richiesto dalla natura pubblica delle risorse impiegate e secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo, dal contratto o dalla normativa applicabile, la stipula e il mantenimento di idonee coperture assicurative, ivi inclusa una polizza a copertura dell'eventuale danno erariale connesso alla gestione del Fondo, con massimali, durata e condizioni coerenti con la dimensione, il profilo di rischio e l'operatività del Fondo. La relativa copertura, ove riferita alla responsabilità della SGR, dei relativi esponenti, dipendenti, collaboratori o soggetti coinvolti nella gestione del Fondo, resta a carico dell'affidatario e non può essere imputata al Fondo, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla normativa applicabile.

4.17 – Liquidazione del Fondo e criteri di distribuzione finale

Il Regolamento del Fondo disciplinerà, alla scadenza della durata del Fondo ovvero al verificarsi di una causa di liquidazione anticipata, la dismissione ordinata degli investimenti, la riscossione dei crediti, la definizione dei rapporti pendenti, il pagamento delle passività del Fondo e la distribuzione dell'attivo residuo ai Partecipanti secondo i criteri di riparto previsti dal presente Capitolato Tecnico e dal medesimo Regolamento.

Durante la fase di liquidazione, l'affidatario dovrà continuare a operare con il solo fine di massimizzare, nei limiti del possibile e nel rispetto dei principi di prudenza e trasparenza, il valore di realizzo del patrimonio del Fondo, evitando dismissioni irragionevolmente penalizzanti e tenendo conto della situazione del mercato, della maturità degli investimenti e delle eventuali esigenze di tutela dell'interesse pubblico sotteso al Fondo.

Il Regolamento del Fondo assicurerà che i proventi e i rientri realizzati in fase di liquidazione siano distribuiti ai Partecipanti secondo criteri pro quota e proporzionali, fatta salva la preventiva copertura delle spese, degli oneri, delle riserve e delle passività, anche potenziali, ritenute necessarie. Eventuali criteri di riparto diversi sono ammessi solo se espressamente previsti dal Regolamento del Fondo e compatibili con il presente Capitolato Tecnico.

4.18 – Coordinamento dei principi di distribuzione

Il Regolamento del Fondo disciplinerà i criteri e le modalità di distribuzione dei proventi, dei rientri di capitale e dell'attivo residuo in coerenza con il Capitolo 3.2 del presente Capitolato Tecnico e con la disciplina della liquidazione del Fondo.

Le distribuzioni saranno effettuate nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento tra Partecipanti appartenenti alla medesima categoria, tutela dell'investitore pubblico di riferimento e corretta copertura delle spese, degli oneri, delle riserve e delle passività, anche potenziali. Eventuali meccanismi premiali, incentivanti o criteri di riparto non strettamente proporzionali saranno ammessi solo se espressamente previsti dal Regolamento del Fondo,

approvati secondo i competenti presidi di governance e compatibili con il Decreto Attuativo, con il presente Capitolato Tecnico, con la natura pubblica delle risorse impiegate e con la funzione di coordinamento del Capitolato rispetto alla documentazione del Fondo.

4.19 – Legge applicabile e foro competente

Il Regolamento del Fondo dovrà prevedere che il Fondo sia disciplinato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al presente Capitolato Tecnico, al Regolamento del Fondo, ai rapporti tra i Partecipanti, la SGR e il Depositario, ovvero alla gestione del Fondo, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, salvo quanto diversamente previsto da norme inderogabili di legge.

5. DOCUMENTAZIONE MINIMA RICHIESTA ALL’AFFIDATARIO E ALLEGATI TECNICI

L'affidatario è tenuto a predisporre, in conformità al presente Capitolato Tecnico, al Decreto Attuativo e alla normativa vigente, il Regolamento del Fondo, quale fonte regolamentare primaria del funzionamento del Fondo, nonché i relativi documenti attuativi, integrativi, contrattuali e operativi. In particolare, l'affidatario è tenuto a predisporre, aggiornare e mettere a disposizione dei Partecipanti e dei soggetti legittimati, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dal presente Capitolato Tecnico, almeno la seguente documentazione minima: il Regolamento; il Business Plan e i relativi aggiornamenti; il Piano Previsionale Annuale; la Policy di investimento di dettaglio; la Policy di gestione dei conflitti di interesse; la Policy ESG e di finanza responsabile; la metodologia di valutazione del portafoglio; il modello di reporting periodico; la disciplina interna della Key Person; la documentazione organizzativa relativa al team dedicato al Fondo e al relativo modello di funzionamento; la procedura per la gestione delle Tranche di Dotazione; la procedura di richiamo degli impegni; la disciplina delle spese straordinarie; la disciplina dei trasferimenti; la disciplina delle modalità di designazione dei membri dell'Advisory Board e degli osservatori nel Comitato Investimenti spettanti al MEF, nonché le relative regole di funzionamento, riservatezza, gestione dei conflitti di interesse e accesso alla documentazione.

Il Business Plan costituisce il principale documento attuativo di programmazione strategico-operativa del Fondo e definisce, in coerenza con il presente Capitolato Tecnico, con il Decreto Attuativo, con il Regolamento e con gli indirizzi del CTS, le traiettorie di impiego delle risorse, le priorità operative, i principali obiettivi di deployment, i fabbisogni di cassa, gli indicatori di monitoraggio e gli ulteriori elementi necessari ad assicurare una gestione coerente, trasparente e verificabile del Fondo. Tali documenti trovano applicazione in quanto compatibili con il presente Capitolato Tecnico e con il Regolamento e non possono derogarne le disposizioni, né introdurre modifiche sostanziali alla politica di investimento, ai limiti operativi, ai criteri di imputazione dei costi, ai diritti dei Partecipanti o ai presidi di governance, salvo i casi espressamente consentiti dalla normativa applicabile o dal presente Capitolato Tecnico.

I dati variabili di natura anagrafica, economica e operativa del Fondo, ivi inclusi la denominazione della SGR, l'identificazione del Depositario, l'ammontare iniziale effettivamente sottoscritto, l'eventuale articolazione in classi di Quote, la misura delle commissioni nei limiti previsti dal presente Capitolato Tecnico, l'eventuale previsione di meccanismi incentivanti ammessi, l'identificazione della Key Person e il foro competente, saranno determinati, secondo la rispettiva natura, nel Business Plan per i profili programmatori e operativi, negli altri documenti attuativi o integrativi del Fondo per i profili organizzativi e procedurali e nella documentazione contrattuale e regolamentare predisposta dall'affidatario per i profili di sottoscrizione, adesione e funzionamento dei rapporti con i Partecipanti, sempre in conformità al presente Capitolato Tecnico.

L'assetto definitivo dei profili economici, organizzativi e di governance del Fondo, ivi inclusi struttura commissionale, eventuali classi di Quote, meccanismi incentivanti, soglie e modalità di attivazione delle Tranche di Dotazione, Business Plan iniziale e Piano Previsionale Annuale, sarà definito nel Regolamento del Fondo e nei documenti attuativi approvati secondo i competenti presidi di governance, ferma restando la vincolatività dei requisiti minimi e dei limiti stabiliti dal presente Capitolato Tecnico.

Il presente Capitolato Tecnico disciplina in via organica l'oggetto dell'affidamento, la struttura minima attesa del Fondo, le finalità dell'iniziativa, i limiti operativi, i criteri di investimento e disinvestimento, i presidi di governance, i flussi informativi, la gestione dei rischi, il regime delle spese, i criteri di distribuzione e le ulteriori modalità di funzionamento recepite e attuate nella documentazione istitutiva, regolamentare, contrattuale e operativa del Fondo, in coerenza con il Decreto Attuativo e con la normativa applicabile.

In caso di contrasto tra il presente Capitolato Tecnico e il Regolamento, ovvero tra il presente Capitolato Tecnico e gli altri documenti attuativi, integrativi, contrattuali o operativi predisposti dall'affidatario, nella fase di affidamento e sino all'approvazione del Regolamento da parte del CTS prevalgono le disposizioni del presente Capitolato Tecnico, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla normativa applicabile o dal Decreto Attuativo. A seguito dell'approvazione del Regolamento da parte del CTS, il Regolamento costituisce la fonte regolamentare primaria del funzionamento del Fondo e disciplina, in via attuativa e operativa, i rapporti tra Fondo, SGR, Partecipanti e organi del Fondo. Restano comunque vincolanti e non derogabili in senso peggiorativo i requisiti minimi, i limiti inderogabili, gli standard prestazionali, i presidi di governance e gli obblighi informativi stabiliti dal presente Capitolato Tecnico, nonché le disposizioni del Decreto Attuativo e della normativa applicabile. Gli altri documenti attuativi, integrativi, contrattuali e operativi del Fondo, inclusi il Business Plan, il Piano Previsionale Annuale, le policy e le procedure interne rilevanti, devono essere coerenti con il Regolamento, con il presente Capitolato Tecnico e con gli indirizzi e le determinazioni del CTS, secondo il rispettivo ambito di applicazione. L'affidatario assicura il costante coordinamento tra tali documenti e provvede agli aggiornamenti necessari in caso di modifiche normative, regolamentari o di governance rilevanti.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato Tecnico, restano ferme e trovano applicazione le disposizioni del Decreto Attuativo e della normativa applicabile.